

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 043/CGF

(2011/2012)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 030/CGF – RIUNIONE DEL 18 AGOSTO 2011**

Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Dott. Lucio MOLINARI, Avv. Serapio DEROMA, Dott. Roberto CAPONIGRO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – con l'assistenza dell'Avv. Fabio PESCE in attività di Segreteria.

7) RICORSO DEL CALC. PAOLONI MARCO, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO U.S. CREMONESE, TRASFERITO IN PRESTITO IL 31.1.2011 ALLA SOC. BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI CON NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011, DEGLI ARTT. 9, 1, COMMA 1, 7 COMMI 1, 5 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE GARE MONZA/CREMONESE DEL 21.11.2010, CREMONESE/PAGANESE DEL 14.11.2010, SPAL/CREMONESE DEL 16.1.2011, BENEVENTO/VIAREGGIO DEL 13.2.2011, BENEVENTO/COSENZA DEL 28.2.2011, TARANTO/BENEVENTO DEL 13.3.2011, ATALANTA/PIACENZA DEL 19.3.2011, INTER LECCE DEL 20.3.2011, BENEVENTO/PISA DEL 21.3.2011, SIENA/SASSUOLO DEL 27.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

Con atto del 25 luglio 2011 il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare Nazionale Marco Paoloni, in atto (e fin dal 31 gennaio precedente) tesserato in favore della società Benevento Calcio S.p.A., cui era stato trasferito in prestito dalla società U.S. Cremonese S.p.A., contestandogli di aver fatto parte con altri tesserati dell'associazione prevista dall'art. 9 C.G.S. al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, tra i quali illeciti sportivi ex art. 7 C.G.S. e l'effettuazione di scommesse illecite ai sensi degli artt. 1 e 6 dello stesso codice, avvalendosi di un assetto stabile e della distribuzione dei ruoli, anche con contatti internazionali. Al Paoloni veniva, altresì, contestato l'illecito consistente nell'aver posto in essere, in concorso con altri tesserati, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato, prendendo contatti ed accordi rivolti allo scopo, le seguenti gare della Stagione Sportiva 2010/2011: Monza-Cremonese, Cremonese-Paganese, Spal-Cremonese, Benevento-Viareggio, Benevento-Cosenza, Taranto-Benevento, Atalanta-Piacenza, Benevento-Pisa, Siena-Sassuolo.

Nell'atto di accusa veniva indicato che la fonte cui l'indagine aveva attinto era costituita da una selezione degli atti dell'indagine in corso di svolgimento presso l'Autorità Giudiziaria di Cremona ed in particolare dall'intercettazione di colloqui telefonici dei quali tesserati erano in tutto o in parte autori.

A sostegno della configurazione dell'illecito associativo la Procura Federale poneva la reiterazione delle telefonate, i rapporti di consolidata conoscenza tra gli interlocutori, l'affidamento

in costoro insorto sulle informazioni attese o ricevute, la reciprocità delle informazioni richieste, la inverosimiglianza o contraddittorietà delle giustificazioni fornite dagli incolpati in sede di indagine federale, il carattere allusivamente criptico del linguaggio usato nel corso delle conversazioni, l'idoneità e non equivocità dei mezzi diretti allo scopo alterativo delle gare, l'assetto stabile dell'organizzazione, la ramificazione degli interessi degli associati nell'ambiente delle scommesse, la consapevole ripartizione dei compiti tra i sodali, la costanza dei rapporti tra singoli associati, la dichiarata utilizzazione di utenze telefoniche di sicura impermeabilità all'altrui ascolto, la comune natura di scommettitori abituali propria degli associati. Tra questi la Procura Federale individuava soggetti muniti di capacità propulsiva della costituzione e dell'attività dell'associazione illecita, e tra essi, con ruolo di speciale rilevanza, il Paoloni. A tale conclusione si perveniva alla stregua dei contatti stabili e duraturi con altri associati (nonché, in relazione alla fattispecie penale di cui all'art. 416 c.p., egualmente addebitatagli dall'autorità giudiziaria, con estranei all'ordinamento federale), quali il coincolato Erodiani (tesserato per la ASD Pino Di Matteo C5), e del suo costante additamento, nei colloqui tra gli altri associati, quale persona sempre alla ricerca di altri colleghi o tesserati allo scopo dell'alterazione di gare su cui scommettere, nonché di procacciatore di finanziatori per le medesime scommesse. Al Paoloni, come agli altri associati, veniva contestato come scopo dell'attività alterativa ai sensi dell'art. citato quello di conseguire illecite locupletazioni, alternativamente raggiungibili attraverso "dazioni di denaro costituenti il compenso per l'attività illecita posta in essere ovvero mediante scommesse dall'esito sicuro perché realizzate su gare combinate": a titolo di responsabilità oggettiva venivano chiamate a rispondere degli illeciti contestati al Paoloni le due menzionate società (Cremonese e Benevento) per le quali aveva militato nel campionato 2010/2011.

Nell'atto di deferimento venivano, poi, passate analiticamente in rassegna le prima menzionate gare con riguardo alle quali sarebbe stata posta in essere la concorrente attività alterativa illecita dell'incolpato, sempre dedotta dall'intreccio delle risultanze di intercettazioni telefoniche, tracciamento di contatti telefonici e di brevi messaggi telefonici, nonché da dichiarazioni da lui e da altri associati rese sia in sede penale sia in sede disciplinare. L'attività di indagine prendeva le mosse dalla gara Cremonese-Paganese del 14 novembre 2010, il cui rilievo veniva identificato in ciò che il procedimento penale trasse origine proprio da fatti verificatisi in diretta prossimità temporale con essa e che alle intercettazioni telefoniche relative veniva attribuito carattere di indubbia genuinità, desumibile, secondo l'atto di deferimento, dalla circostanza che al momento della loro effettuazione indagini e captazioni telefoniche erano appena iniziate, con conseguente inconsapevolezza da parte degli interessati. Di seguito all'avvio del procedimento penale, altre e particolarmente estese conversazioni vennero a conoscenza degli inquirenti (e successivamente acquisite agli atti del presente procedimento disciplinare), con connesso allargamento del raggio degli accertamenti ad altre gare, al cui esito in forme diverse il Paoloni veniva accusato di essere fattivamente interessato con altri concorrenti, che sarebbero poi confluite nell'alveo investigativo della Procura Federale (ed alle quali più diffusamente verrà dedicata apposita trattazione).

Al termine del giudizio di 1° grado (nel corso del quale l'incolpato eccepiva l'inattendibilità delle intercettazioni telefoniche nonché l'inconfigurabilità dell'illecito associativo e l'insussistenza di quello sportivo) la Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 13/CDN del 9 agosto 2011, dichiarava Paoloni colpevole di tutte le infrazioni prima menzionate (prosciogliendolo da un'altra relativa all'alterazione di un'ulteriore gara), pronunciando la sanzione della squalifica per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., attesa la particolare gravità delle condotte (al Benevento veniva inflitta la penalizzazione di 9 punti in classifica da scontare, "in applicazione del principio di afflittività", nel campionato 2011/2012 nonché l'ammenda di € 30.000,00, mentre alla Cremonese veniva inflitta la medesima pena pecuniaria in aggiunta a 6 punti di penalizzazione da scontare nella stagione 2011/2012).

La decisione dei primi giudici si fondava, quanto all'illecito associativo, sulla circostanza che l'incolpato era uno degli elementi più attivi dell'associazione che manteneva contatti assidui

con l'altro associato Erodiani ed era dedito alla ricerca di altri tesserati disponibili all'alterazione di gare: di Paoloni si poneva poi in rilievo l'abitudine nelle scommesse, anche allo scopo di estinguere i propri debiti nei confronti di altri associati e di Erodiani in particolare. La Commissione Disciplinare Nazionale rigettava la tesi difensiva dello stato di necessità in cui l'incolpato avrebbe versato onde sottrarsi alle pressanti richieste di adempimento delle proprie obbligazioni pecuniarie, ciò che ne avrebbe escluso la volontaria appartenenza all'associazione. Secondo i primi giudici, infatti, lo stesso incolpato aveva deliberatamente dato causa alla situazione di pericolo, mettendosi in una condizione di vulnerabilità alle minacce (dedotte dalla difesa) dei creditori.

Con riferimento alle violazioni disciplinari risolvendosi in condotte integranti fattispecie di illecito sportivo la Commissione osservava: a) quanto a Monza-Cremonese che in una telefonata tra il coincolpato Erodiani e persona non tesserata il primo esplicitamente ricordava, a garanzia dell'affidabilità degli intenti alterativi manifestati ripetutamente da Paoloni, il decisivo contributo illecito dato da questo alla gara in questione; venivano, inoltre, menzionati i ripetuti contatti tra Paoloni ed Erodiani nei giorni a cavallo della partita, sottolineandosi che il primo aveva inesplicito uso una linea telefonica straniera nonché la compatibilità tra il risultato finale e l'oggetto delle scommesse effettuate dagli associati (realizzazione di quattro reti, come avvenuto nel pareggio finale per 2 a 2); b) quanto a Cremonese-Paganese che ancora una volta si erano registrati, inespliciti dagli interessati, colloqui telefonici tra Paoloni ed Erodiani, in uno dei quali il primo manifestava preoccupazione per la verifica dell'avvenuta subdola somministrazione a suoi compagni di squadra di farmaco ottundente le facoltà psicomotorie il cui principio attivo era il medesimo di quello racchiuso in un farmaco che per singolari vie traverse era stato prescritto alla moglie dello stesso Paoloni da non tesserato, concorrente in sede penale nei delitti a lui ascritti; c) quanto a Spal-Cremonese che nel corso di conversazioni telefoniche con Erodiani l'incolpato aveva detto di essersi adoperato al fine alterativo rendendo edotti altro coincolpato (Parlato) e diversi scommettitori, ricevendo dall'interlocutore la promessa di ottenere come illecita retribuzione la somma di € 30.000,00 anche in considerazione del (peraltro non provato) coinvolgimento di due compagni di squadra; d) quanto a Benevento-Viareggio che nelle conversazioni con Erodiani era stato convenuto che, a seguito della mancata effettiva alterazione della gara di cui alla precedente lettera, promessa da Paoloni, questi si impegnava a conseguire l'obiettivo nella partita in esame, determinando le somme che andavano destinate a calciatori del Viareggio: malgrado l'assenza di elementi certi circa la partecipazione di questi si attuò il risultato sperato nella prospettiva dell'illecita scommessa; e) quanto a Benevento-Cosenza che Erodiani aveva ricevuto assicurazioni da Paoloni circa la volontà alterativa di calciatori del Cosenza in considerazione di un illecito corrispettivo di € 20.000,00; veniva, inoltre, posto in rilievo che Erodiani aveva effettuato più versamenti di denaro in un conto postale di cui Paoloni era titolare, a dimostrazione della funzione intermediaria da lui svolta nel circuito delle scommesse; f) quanto a Taranto-Benevento che Erodiani aveva dichiarato nel corso dell'interrogatorio in sede disciplinare di aver curato l'organizzazione del risultato con un certo numero di reti segnate grazie alla garanzia data da Paoloni di un accordo alteratore con due calciatori per squadra; ancora una volta si indicava l'avvenuto versamento, con le modalità indicate nel numero precedente, di somme di denaro a beneficio di Paoloni da parte del concorrente Erodiani; g) quanto a Atalanta-Piacenza che Erodiani, parlando col coincolpato Parlato, gli aveva detto che l'altro coincolpato Gervasoni, con il quale Paoloni era entrato in contatto, aveva raggiunto l'accordo secondo il quale il piacentino avrebbe dovuto stringere la mano in campo al calciatore atalantino Doni, così simboleggiando l'illecito patto alterativo; h) quanto a Benevento-Pisa che telefonicamente Paoloni aveva garantito a Erodiani di essere in grado di assicurare un risultato conforme ad una determinata aspettativa di un gruppo di scommettitori, dal secondo successivamente individuato, in virtù dell'intervento dell'altro associato Bellavista, nel cosiddetto gruppo dei "Bolognesi"; i) quanto a Siena-Sassuolo che l'incolpato aveva raggiunto l'intesa alterativa con Erodiani (il quale l'aveva estesa all'associato Bellavista) e che a tal fine si era posto in contatto col calciatore della squadra ospite (definito "amico mio") chiedendogli "se c'era margine di fare qualcosa" relativamente alla partita (ottenendo in seguito una risposta negativa).

Nella sentenza si diceva, inoltre, che Paoloni aveva attivato una connessione Skype, conversando sotto le mentite spoglie di Quadrini “al fine di dare affidamento sull’esito della gara nei termini auspicati”.

Contro i capi in questione della sentenza ha proposto impugnazione davanti questa Corte Paoloni con articolati motivi, che di seguito saranno illustrati, rivolti ad ottenerne la riforma totale e, in subordine, la riduzione della pena facendola coincidere con il minimo applicabile; venivano anche depositati documenti, di cui si darà in seguito conto.

In particolare, l’impugnante lamentava l’insufficienza della motivazione con riguardo alla condanna per la partecipazione all’associazione nonché la genericità ed indeterminatezza dei richiami alla trascrizione delle intercettazioni. Si sosteneva, a tal proposito, che l’impugnante non voleva far parte dell’associazione né commettere illeciti (peraltro non commessi) e che egli non conosceva la maggior parte dei coincolpati (Parlato, Bellavista, Bressan, Buffone, Signori, Tuccella), chiarendo che i rapporti con Erodiani erano assidui a causa delle pressioni di questo per l’estinzione dei debiti da scommesse dell’appellante, contratti in ragione della presentazione di altro associato non tesserato, che, a propria volta, premeva su di lui allo stesso scopo. In effetti, secondo i motivi d’appello, Paoloni millantava l’alterazione delle gare per placare le richieste di Erodiani e, lungi dal servire gli interessi del sodalizio, li pregiudicava, vittima come era di una situazione di pericolo ai suoi danni da altri creata e da una certificata (con contestuale produzione documentale) sindrome da dipendenza da gioco che lo privava della coscienza e volontà di commettere illeciti sportivi (analogamente ad altri casi che, come quello del calciatore Pagotto, avevano occupato la giustizia sportiva).

Con altro mezzo l’impugnante lamentava i medesimi vizi motivazionali in relazione all’accusa di commissione di illeciti sportivi ai sensi dell’art. 7 citato, rilevando, quanto: a) ad Atalanta-Piacenza l’esistenza a suo carico di un solo riferimento indiretto (contatto con Gervasoni); b) a Cremonese-Paganese l’inutilizzabilità delle intercettazioni, l’inattendibilità delle accuse di Erodiani, l’irragionevolezza della prescrizione dell’extraneus a sua moglie del farmaco Minias a scopi di illecito sportivo; c) a Monza-Cremonese l’insufficienza della conversazione con Erodiani a proposito di un errore volontario dell’appellante a danno della propria squadra nella gara in questione ed il mancato accertamento dell’oggetto di altre telefonate (non intercettate) con Erodiani nonché, infine, l’irrelevanza, al fine della vittoria nel tipo di scommessa effettuata, del proprio errore, verificatosi dopo la segnatura di un numero sufficiente di reti; d) a Spal-Cremonese che le sue dichiarazioni erano semplici millanterie non accompagnate a contatti con i suoi compagni di squadra Cattaneo e Cremonesi (non deferiti) e che la sperata vittoria della Spal non ebbe luogo (la partita finì 1-1); e) a Benevento-Viareggio che non vi è prova di contatti col calciatore della squadra ospite (Malacarne) che avrebbe dovuto fungere da tramite per l’illecito; f) a Benevento-Cosenza che non vi sono ricariche effettuate sulla sua post-pay da parte di Erodiani nei giorni a cavallo della partita e che nessun altro calciatore è stato deferito; f) a Taranto-Benevento che non vi è prova che egli si sia messo in contatto con calciatori delle due squadre e che la somma accreditata a suo favore da Erodiani è troppo esigua rispetto a quella oggetto di scommessa (€30.000,00), utile solo a far lievitare, a scopi di indebita pressione, il credito di quest’ultimo nei suoi confronti; g) a Benevento-Pisa che non vi è alcuna prova della combine e ci si trova di fronte all’ennesima millanteria dell’appellante; g) a Siena –Sassuolo che non vi è prova di suoi contatti con Bellavista o con altri calciatori.

Veniva, infine, censurata la decisione impugnata sotto il profilo dell’eccessività della sanzione, in ogni caso non commisurata agli aspetti soggettivi ed oggettivi delle fattispecie.

Dalla combinazione delle esposte considerazioni nasceva la già illustrata richiesta di riforma.

In sede di udienza dibattimentale d’appello davanti queste Sezioni Unite, Procura Federale ed incolpato illustravano le proprie rispettive richieste di conferma e riforma della sentenza di primo grado. In particolare, l’accusa rilevava, quanto alla prescrizione del farmaco, che la trasmissione della ricetta per fax escludeva l’efficacia della minaccia di esibizione dell’originale da parte di

Erodiani e, quanto alla presunta condizione patologica da cui sarebbe stato affetto l'appellante, che essa aveva natura ed effetti diversi dalla tossicodipendenza. Il primo dei due difensori di Paoloni ammessi a discutere insisteva sul carattere millantatorio delle conversazioni telefoniche di questo (comprese quelle con la moglie) nonché sui motivi d'appello, aggiungendo che l'incolpato aveva finto di essersi posto in contatto con molti calciatori per stornare le minacce dipendenti dalla mancata estinzione dei suoi debiti di gioco, che non conosceva molti dei coincolpati e che nessuna alterazione di risultati si era concretizzata. Il secondo difensore (che assisteva il calciatore anche in sede penale) poneva in rilievo che l'appellante non aveva mai ammesso davanti al GIP l'esistenza, o la conoscenza del testo, del fax racchiudente la prescrizione farmacologica citata, avendo egli solo preso atto dell'esistenza di un fax di cui ignorava, non avendolo potuto leggere, l'oggetto.

Motivi della decisione

La Corte non ha dubbi circa l'immunità della decisione impugnata dai vizi denunciati dall'appellante e circa la conseguente necessità della sua conferma a seguito dell'integrale rigetto del gravame (che comporta di diritto l'incameramento della tassa).

In via preliminare va posto nel dovuto risalto che le intercettazioni telefoniche costituiscono del tutto legittimamente parte del materiale probatorio acquisito al presente procedimento dovendo le stesse essere considerate, secondo la costante giurisprudenza sportiva (endo ed esofederale), nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza necessità (e, perfino, di possibilità giuridica, sottratta al Giudice Sportivo a fronte di fonti probatorie formatesi nell'ambito della giurisdizione statale) di sindacato sulla loro origine e sul modo della loro acquisizione: si noti, peraltro, che implicitamente l'appellante ha mostrato di non muovere alcuna contestazione sul punto avendo basato la propria essenziale trama difensiva sulla interpretazione del loro oggetto in senso confermativo della propria tesi della sussistenza di una condizione di minorità psicologica indotta dall'altrui pressione illecita, atta a sfociare in minacce (aperte o velate).

Ciò premesso, la Corte osserva che è pienamente ed indiscutibilmente integrata la prova della ricorrenza dell'ipotesi associativa negativamente rilevante in ambito sportivo e della fattiva, determinante partecipazione ad essa, con contributi causali costanti ed oggettivamente percepibili, dell'appellante.

Ed invero, va in primo luogo osservato che non presta il fianco a censure sul piano logico o fattuale l'impostazione accusatoria in termini di descrizione degli elementi strutturali della fattispecie di cui all'art. 9 C.G.S. e di verificata ricorrenza di essi nella concreta e complessa vicenda riguardante Paoloni. Premesso, infatti, che a dar vita al sodalizio di cui si tratta concorre una pluralità di elementi, materiali, psicologici, causalmente orientati, strumentali, finalistici (rinvenibili nell'uso di mezzi idonei a favorire la costante ed assidua comunicazione tra gli associati, nella pluralità di contatti tra gli associati, nel ricorso a modalità comunicative auspicabilmente capaci di sfuggire a captazione o decifrazione, nella consapevolezza del fine e del perimetro dell'azione propria e di quella degli associati – o dell'associato - di riferimento, nella vastità e cospicuità degli interessi patrimoniali implicati nell'attività di scommessa, nell'abitudine di quest'ultima e nella finalizzazione ad essa – ed ai desiderati benefici pecuniari - delle condotte degli associati in modo tanto intenso da caratterizzarla come stile di vita) è da dire che atomisticamente e cumulativamente tali fattori sono riscontrabili pienamente con riguardo alla posizione di Paoloni, come esattamente statuito dai primi giudici.

Al riguardo la Corte considera quanto segue. Dalla minuziosa, capillare, razionalmente fondata attività d'indagine svolta in sede penale ed adeguatamente trasposta (nei limiti consentiti dai rapporti di collaborazione, legislativamente previsti, tra organi di giustizia comune e settoriale) è emerso un duraturo, frequentissimo, diretto, solidale negli scopi di incremento patrimoniale ad ogni costo e con tutti i mezzi rapporto di comunicazioni tra Paoloni ed Erodiani e tra quest'ultimo e persone esterne o interne all'ordinamento federale. Sul punto va chiarito, così disattendendo apposita prospettazione difensiva, che né la lettera né lo spirito della disposizione di cui all'art. 9 C.G.S. predica la necessità che tra ciascuno degli associati debbano intercorrere rapporti diretti e

che il vincolo nascente dal sodalizio debba stringere ognuno dei partecipanti con tutti gli altri. Diversa si rivela all'evidenza la figura di recente conosciuta nei suoi profili costitutivi soggettivi, giacché la radice della fattispecie illecita giace nella convergenza di più energie individuali verso un comune scopo illecito, conseguibile attraverso apporti personali variamente combinati tra loro e certo non postulanti la simultanea partecipazione di ciascuno degli associati ad ogni dispiegamento di condotte. Ciò che al legislatore federale premeva era, piuttosto, l'individuazione di un modello sinergico di violazioni di norme, integrato attraverso singoli contributi di persone che, indipendentemente dalla diretta e reciproca conoscenza tra ciascuna di esse, con le altre condividesse il risultato vantaggioso consistente nel prodotto dell'attività associativa, capace di soddisfare pro quota gli interessi individuali. La comunanza di scopi e la solidità ed articolazione dell'assetto costituiscono, nel disegno della normativa federale, gli elementi costitutivi della figura di cui si tratta. Del resto, al Paoloni era perfettamente noto, secondo quanto si ricava dal coerente testo delle intercettazioni, che i segmenti di azione corrispondenti ad ogni ideazione illecita erano molteplici e plurisoggettivi. E' sufficiente citare al riguardo la conversazione progr. 954 dell'11 febbraio 2011 nel corso della quale Paoloni telefona da una cabina a B.I.V. comunicandogli di aver versato al coincolpato Parlato due assegni a saldo del suo debito di gioco nei confronti di terzi col quale quest'ultimo era in diretto (e, da quel che si apprende dalla telefonata in questione, noto allo stesso Paoloni) contatto (il cosiddetto gruppo dei milanesi) e proponendosi quale informatore sull'esito di una gara allo scopo di agevolare una vincita certa da scommessa. Nello stesso senso si pone la deposizione di Parlato del 9 giugno scorso al Pubblico Ministero di Cremona nella quale fornisce inequivoca dimostrazione di conoscere le azioni di Paoloni, riferendo di sapere che era intenzione del menzionato gruppo dei Milanesi di porre a disposizione dell'appellante la somma di €40.000,00 per scommettere sulla vittoria interna della Spal contro la Cremonese (come detto nella parte espositiva il risultato effettivo fu di parità). Specularmente Parlato apprende da altro associato (Erodiani) del dichiarato intento di Paoloni di addomesticare l'incontro Benevento-Viareggio mercé (allo stato indimostrato) il compiacente intervento del calciatore viareggino Malacarne. Risulta inoltre, dall'atto di deferimento (pag. 193) e dalla relazione d'indagine (pag. 144) che al termine dell'incontro Benevento-Pisa vi fu una serie di telefonate minacciose nei confronti di Paoloni, tra gli altri, da parte di Erodiani e di Bellavista, altro coincolpato, conseguenti al mancato avveramento del concordato risultato (frutto della progettata illecita alterazione).

Le considerazioni sin qui svolte danno l'incontrovertibile misura non solo di contatti di Paoloni con associati diversi da Erodiani ma anche, ciò che più pesa, della perfetta conoscenza da parte di costoro del suo ruolo e delle sue iniziative, ritenute di tale importanza da averli indotti a consegnargli (seppur infruttuosamente come retrospettivamente acclarato) significative somme di denaro destinate a fungere da provvista per la diretta effettuazione da parte dell'appellante delle scommesse sulle partite che man mano prometteva (con esiti alterni in termini di realizzazione del piano illecito) di alterare. Al tempo stesso è irrevocabile in dubbio quanto centrale fosse la posizione di Paoloni per la concorrente ragione della diffusione delle sue conoscenze di altri calciatori e della sua partecipazione ad un tutt'altro che trascurabile numero di incontri delle due squadre nelle quali ha militato nel corso della passata stagione sportiva.

Naturalmente, corroborano la conclusione appena raggiunta (sulla base di risultanze procedurali la cui obiettiva consistenza non risulta in questa sede analiticamente e motivatamente contestata dalla difesa) gli assillanti colloqui telefonici col sodale Paoloni, registrati con riferimento a ciascuno degli incontri oggetto di addebito ai sensi dell'art. 7 C.G.S..

Rispetto ad essi (quanto allo specifico oggetto ci si soffermerà esaminando le singole gare) è utile aggiungere che se ne trae anche la identificazione dei rispettivi apporti comportamentali dei due associati, finanziario (prevalentemente facente capo, direttamente o per interposta persona, a Erodiani) e sportivo, o più esattamente antisportivo, di Paoloni come risalta dallo stesso atto di deferimento. Ulteriormente si traggono dalle conversazioni in esame indici certi della comune volontà degli interlocutori di sfuggire o alla possibile captazione o alla comprensione della conversazione apparentemente in chiaro: si cita sul punto la telefonata progr. 15 del 22 gennaio

2011 (pag. 47 dell'atto di deferimento) in cui Erodiani chiede, ed ottiene, di essere assicurato da Paoloni circa il fatto che non fosse di sua titolarità l'utenza utilizzata per chiamarlo; analogamente avvenne (sia pure a parti invertite) il successivo 25 gennaio allorchè Erodiani utilizza un cellulare altrui.

Verificato in punto di fatto che ricorrono nel caso che ci occupa gli elementi soggettivi ed oggettivi (nelle varie accezioni passate in rassegna) che, secondo la prospettazione giuridica della Procura Federale (non contestata dalla difesa dal punto di vista della conformità al modello normativo federale) concorrono ad integrare la addebitata fattispecie associativa, resta da affrontare la questione, dedotta nei motivi d'appello, della sua incompatibilità (e conseguente esclusione) per effetto della prospettata condizione di minorità psicologica di un Paoloni minacciato e volitivamente coartato nonché di una difensivamente indicata natura puramente millantatoria (e non reale) delle affermazioni dell'impugnante, che sarebbero state rese al solo scopo di dimostrare ai propri creditori di aver posto in essere ogni possibile (e ovviamente illecita) iniziativa allo scopo di agevolare la vincita dei creditori stessi di scommesse su gare falsate in virtù del suo (illecito) intervento.

La Corte è certa dell'infondatezza della tesi dal punto di vista storico e della sua insostenibilità dal punto di vista logico.

Al riguardo si osservi quanto segue. Le numerosissime conversazioni telefoniche nelle quali l'appellante è uno degli interlocutori ne mostrano un volto ben diverso ed incompatibile rispetto a quello della vittima dell'altrui ricatto che cerca di sfuggire ai propri impegni verso l'associazione. In nessuna occasione Paoloni dà l'idea di una persona in preda alla paura o alla coartazione; in nessuna circostanza egli manifesta sentimenti di tal fatta o lascia intendere ai vari interlocutori con i quali conversa di non esser libero nell'agire. Al contrario, la sua inarrestabile intraprendenza nel proporre o accettare piani alterativi ci consegna l'immagine di un uomo dedito al successo dell'organizzazione illecita e spavaldo nel chiedere credito, piuttosto che pronò all'altrui volere (sovente riuscendo nell'intento di ottenere ingenti somme allo scopo di facilitare l'opera alterativa, come si è prima posto in evidenza). Il fatto che poi egli tradisca la fiducia accordatagli dagli altri associati, ponendo in essere raggiri in loro pregiudizio, da un canto si rivela incongruente con la parte di vittima che l'appellante cerca oggi di accreditare senza successo e, d'altro canto, fa comprendere che l'associazione riusciva a vivere anche grazie alle sue promesse verbali che, coronate o meno che fossero dal successo garantito ai sodali, ingeneravano in essi la persuasione che l'attività rivolta all'alterazione di gare in funzione di vincite al gioco ben potesse proseguire. Ed in effetti essa proseguì senza soluzione di continuità e senza che il Paoloni fosse espulso o interdetto dalla permanenza nel sodalizio malgrado la sua posizione debitoria. Peraltro, che egli fosse dedito alle scommesse in forma così acuta da essere consigliato di intraprendere una terapia (ex post facto, in ogni caso) non prova nulla che sia sintomatico di una esclusa o gravemente menomata capacità volitiva, ma, semmai dimostra una propensione consapevole ed incallita alla perpetrazione di illeciti rilevanti anche nell'ordinamento federale allo scopo di assecondare la sua passione per il gioco (quasi alla stregua di una actio libera in causa preconstituita in funzione di violazioni ordinamentali).

A questo proposito appare alla Corte utile precisare che la declinazione dell'illecito associativo desumibile dal deferimento è tale che esso possa dirsi effettivamente commesso una volta provato (come nel caso di specie) che la rete associativa agisca in vista dell'alterazione delle gare (indipendentemente dalla concreta realizzazione del risultato sperato) attraverso mezzi e strutture astrattamente idonei: appare puramente esemplificativa, e non concorre al perfezionamento dell'illecito, pertanto, l'indicazione alternativa del movente individuale dell'alterazione, consistente nell'intento di conseguire un puro vantaggio sportivo o in quello, invero tipico e costante, di ottenere la vincita della scommessa effettuata in contemplazione dell'attività alterativa. In questo senso è agevole spiegare che l'illecito associativo si consuma per la semplice verificata sussistenza di un'associazione avente le articolate caratteristiche analiticamente indicate nell'atto di deferimento, non rilevando né l'effettiva realizzazione dell'alterazione del risultato né l'effettiva vincita della

scommessa, eventi, entrambi, estranei alla struttura della figura illecita sia pure quali presunte (ma insussistenti) condizioni obiettive di punibilità.

Conclusivamente, l'illecito associativo è interamente addebitabile all'appellante.

Alla medesima conclusione non può che pervenirsi con riferimento alla contestazione riguardante l'attentato all'integrità di singole gare, sussumibile nella previsione dell'art. 7 C.G.S., secondo quanto qui di seguito si sta per osservare.

Quanto a Monza-Cremonese la grave responsabilità dell'appellante si apprende retrospettivamente dal numero di inspiegati contatti telefonici (non captati) con Erodiani, dall'intercettazione del colloquio tra quest'ultimo e persona non tesserata in cui si dice che Paoloni col Monza "se l'è messa lui dentro", dalle dichiarazioni giudiziali del non tesserato circa il contributo illecito dato dall'appellante al risultato finale ed in ordine ad una scommessa fruttuosa di €3.500,00 effettuata dall'extraneus, sapendo che la gara era "combinata".

Quanto a Cremonese-Paganese elementi di prova sono dati dai colloqui telefonici Paoloni-Erodiani in cui si tocca il tema dell'avvelenamento con accenti preoccupati circa l'identificazione del farmaco concretamente utilizzato, dalle dichiarazioni giudiziali del non tesserato P.M. circa la promessa di addomesticamento del risultato ricevuta da Paoloni e la prescrizione del Minias alla moglie di questo, dalle dichiarazioni giudiziali di Erodiani secondo cui "mi ha riferito (P.M.) che Paoloni era impazzito e che aveva intenzione di addormentare la squadra" (pag. 53 dell'atto di deferimento).

Quanto a Spal-Cremonese la responsabilità di Paoloni è suffragata dalle dichiarazioni giudiziali di Parlato, che ha riferito che il gruppo dei "Milanesi" mise a disposizione di Paoloni € 40.000,00 da scommettere sulla vittoria della squadra di casa e da quelle di Erodiani che aveva avuto ripetuti contatti telefonici con l'appellante (pag. 58 dell'atto di deferimento).

Quanto a Benevento-Viareggio sufficienti elementi di colpevolezza sono dati dai colloqui telefonici con Erodiani (il 12 febbraio 2011 si affrontava il tema del corrispettivo necessario per l'alterazione della gara: pag. 68 deferimento), dalla ricarica della carta post pay di Paoloni effettuata da Erodiani, dal dichiarato raggiungimento dell'accordo (telefonata del 13 febbraio 2011, ibidem, pag. 70), dalle richieste di denaro di Paoloni a Erodiani in date 16 e 18 febbraio successivi, dalle dichiarazioni al GIP di Erodiani circa il ruolo di Paoloni e da quelle rese alla medesima Autorità Giudiziaria il 4 giugno scorso da Parlato, sostanzialmente conformi a quelle del coincolpatp Erodiani, da questo confermate nell'interrogatorio reso alla Procura Federale.

Quanto a Benevento-Cosenza la colpevolezza di Paoloni è suffragata dai numerosi ed univoci colloqui telefonici con Erodiani sempre vertenti sul tema del denaro rivendicato dall'appellante in vista dell'accordo illecito (come si arguisce, in particolare, dalla conversazione delle 12,03 del 26 febbraio 2011, in cui veniva confermato l'accordo: pag. 113 deferimento), dalle sue conversazioni col calciatore del Cosenza Biancolino in relazione ad alcune scommesse, dalla consueta ricarica a favore della carta postale dell'appellante fatta da Erodiani, dalle assicurazioni di Paoloni ad Erodiani attraverso sms.

Quanto a Taranto-Benevento le prove a carico di Paoloni nascono dalla telefonata delle 9,38 dell'11 marzo 2011 in cui Erodiani comunica a Paoloni l'arrivo del denaro necessario a fini alterativi (pag. 135 deferimento), dalle ricariche consuete (conversazioni dello stesso giorno e di quello successivo), dalle dichiarazioni alla procura Federale di Erodiani circa il ruolo di Paoloni, dalle iniziative e dai contatti susseguenti alle promesse di Paoloni assunti da altri coincolpati (Erodiani e Bellavista si misero in collegamento con Bressan).

Quanto ad Atalanta-Piacenza la partecipazione di Paoloni all'accordo illecito si ricava positivamente dalla conversazione tra Erodiani e Parlato del 15 marzo scorso nel corso della quale avviene fatto riferimento all'appellante quale intermediario per l'alterazione del risultato grazie ai suoi contatti con l'ex compagno di squadra e coincolpato Paoloni.

Quanto a Benevento-Pisa sono elementi a carico dell'appellante la sua telefonata a Erodiani del 16 marzo 2011 con cui gli chiede di riferire al coincolpato Signori che con riferimento alla gara del successivo lunedì "è a posto", la conversazione del 21 marzo seguente con Erodiani che gli dice

che il gruppo degli "zingari" era disposto consegnare una somma di denaro da scommettere sulla vittoria della squadra ospite in considerazione del fatto che lo stesso Paoloni era tesserato per il Benevento, la conversazione avvenuta a pochi minuti dal termine dell'incontro tra Bellavista e Erodiani in cui veniva reso noto che una terza persona era stata incaricata di riferire alla moglie di Paoloni circa il mancato avveramento del risultato concordato della gara, con conseguente pregiudizio in termini di infruttuosa scommessa, la giustificazione postuma fornita da Paoloni ad Erodiani a tal riguardo secondo cui il primo avrebbe saputo da inquirenti federali prima della gara di avere il telefono sotto controllo: al riguardo si noti la mancanza di scrupoli dell'appellante anche nei confronti degli altri associati cui non esita a riferire una circostanza non solo mendace ma anche del tutto incongrua in quanto se effettivamente gli fosse stata riferita la circostanza in questione egli si sarebbe certamente astenuto dall'utilizzare il telefono per una comunicazione così compromettente. Non meno concludente è la telefonata che l'appellante fa subito dopo alla moglie in cui le dice di aver riferito all'Erodiani del colloquio con gli organi federali allo scopo di spiegare il mancato risultato sperato e, rispondendo ad una precisa domanda dell'interlocutrice, nega di essere stato minacciato da Erodiani e le palesa i problemi economici connessi alle scommesse che gravano su di lui.

Quanto a Siena-Sassuolo prove incontrovertibili contro l'appellante sono date dalla comunicazione di Erodiani ad un terzo circa il contemporaneo collegamento tramite Skype dal quale aveva saputo che era stato concluso un accordo alterativo col calciatore del Sassuolo Quadrini a danno della squadra di quest'ultimo, dalle ripetute conversazioni intercettate nei giorni prossimi alla partita con Erodiani, dal riscontro indiretto dell'intermediazione di Paoloni con Quadrini costituito dai contatti con quest'ultimo tenuti da Erodiani (e riferiti a Bellavista), dalla denuncia proposta da Quadrini alla F.I.G.C. in ordine alle proposte formulategli da un certo "Massimo di Pescara", dagli sms intercorsi tra Paoloni e Quadrini (pag.266 ss. deferimento) relativi a scommesse sportive e dalla frase rivolta telefonicamente dal secondo al primo, liquidatoria della proposta alterativa di Paoloni (alle 12,30,57 del 23 marzo 2011 Quadrini dice a Paoloni: "Lasciamo stare per quella cosa, a presto").

In conclusione nessun dubbio o perplessità può residuare circa il fattivo, documentato, divulgato, illecitamente orientato, mirato verso persone con lui in contatto e a lui perfettamente note, intervento di Paoloni per ciascuna delle gare, di tale intensità, precisione, intrinseca credibilità agli occhi degli associati da aver fatto sorgere in loro –anche alla luce di precedenti tranquillizzanti come la gara Monza-Cremonese- la certezza dell'alterazione del loro risultato, tanto da consegnargli elevate somme costituenti la provvista da distribuire ai terzi che avrebbero dovuto cooperare al fine.

Tenuto conto della gravità, reiterazione, abitualità degli illeciti, della mancanza di qualunque segno di ravvedimento, della pervicace e sleale negazione di ogni circostanza sfavorevole, pur ammessa da altri coincolpati, del totale dispregio mostrato verso la sua professione e gli interessi meritevoli di tutela di appassionati, sostenitori, atleti, tecnici, della ragionevole prognosi che l'appellante non potrebbe più in futuro degnamente continuare ad appartenere all'ordinamento federale - le cui regole ha nel tempo calpestato per il proprio vantaggio patrimoniale - la Corte ritiene che nessun'altra sanzione sia concepibile che quella appropriatamente inflitta dai giudici di primo grado.

In conclusione l'appello va rigettato, con integrale conferma della decisione impugnata ed incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Marco Paoloni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 9 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO

2011/2012 E AMMENDA DI €30.000,00, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO TESSERATO PAOLONI MARCO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 4 E 6, E 4, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

Con atto del 25 luglio 2011 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale la società Benevento Calcio S.p.A. perché rispondesse a titolo di responsabilità oggettiva (aggravata per il secondo degli illeciti di cui si sta per dire) degli illeciti contestati al proprio tesserato (dal 31 gennaio 2011) Marco Paoloni, rispettivamente consistenti nella partecipazione ad associazione vietata dall'art. 9 C.G.S. e nella violazione dell'art. 7 dello stesso codice in relazione alle gare della Stagione Sportiva 2010/2011 Benevento-Viareggio, Benevento-Cosenza, Taranto-Benevento e Benevento-Pisa.

Nel corso del procedimento di primo grado la società eccepiva la totale insussistenza di responsabilità.

Con decisione del 9 agosto 2011 la Commissione Disciplinare Nazionale, pronunciata la responsabilità di Paoloni relativamente a tutte le incolpazioni, dichiarava la società responsabile per il titolo ascrittore, condannandola alla penalizzazione di 9 punti in classifica da scontare nel campionato 2011/2012 e a €30.000,00 di ammenda.

Contro tale decisione proponeva impugnazione il Benevento, chiedendone a questa Corte la riforma sia sotto il profilo della propria estraneità alla condotta di Paoloni sia, in subordine, in relazione all'eccessività della sanzione, di cui domandava, in ogni caso, la massima mitigazione con applicazione della sola pena pecuniaria.

Nel corso della discussione in sede d'appello Procura Federale e difesa dell'impugnante, rispettivamente concludevano per il rigetto e l'accoglimento del gravame.

Motivi della decisione

L'impugnazione è in parte fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione con conseguente restituzione della tassa.

Premesso che è indiscussa la responsabilità di Paoloni (per la quale si rinvia alla motivazione della sentenza contestualmente resa da questa Corte) e che i principi in materia di responsabilità oggettiva sportiva impongono che si affermi (alla stregua delle ragioni di principio espresse nella contestuale sentenza pronunciata sul ricorso proposto dalla società Cremonese, cui si fa espresso rinvio), la Corte ritiene che, ferma rimanendo la misura della pena pecuniaria, debba essere riduttivamente rideterminata la penalizzazione in classifica da valere nel corso della Stagione Sportiva 2011/2012.

Ed invero, sembra maggiormente rispondere alle circostanze del caso concreto una penalizzazione di 6 punti (in luogo di quella di 9 punti inflitta in primo grado), alla stessa maniera di quanto fatto nei confronti dell'altra società per la quale Paoloni era stato tesserato. Ed invero, sebbene i plurimi illeciti a questo contestati (tali da integrare la addebitata aggravante di cui all'art. 7 comma 6 C.G.S.) sia di un'unità superiore rispetto a quelli addebitati alla Cremonese (rispettivamente quattro e tre), va osservato che la cessione del calciatore fu attuata senza che la cedente comunicasse alla cessionaria i gravi e circostanziati elementi di sospetto sulla correttezza di Paoloni acquisiti dal suo Direttore Sportivo, così impedendo all'odierna impugnante qualunque ripensamento a tutela delle proprie ragioni ed esponendola al concreto rischio, poi puntualmente verificatosi, di essere chiamata a rispondere della perdurante ed indefessa attività illecita del proprio sleale neo-tesserato. In altre parole, non vi è apprezzabile ragione giuridica o equitativa per discriminare, in termini di trattamento sanzionatorio, la posizione delle due società. In questo senso va riformata la decisione impugnata, che rimane confermata nelle restanti statuizioni.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Benevento Calcio S.p.A. di Benevento, riduce a 6 punti la penalizzazione da scontarsi nel campionato 2011/2012. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DELL'U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI € 30.000,00, INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE CON NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 4 E 6 E 4, COMMA 2, C.G.S., NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO TESSERATO PAOLONI MARCO (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

Con atto del 25 luglio 2011 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale la società U.S. Cremonese S.p.A. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per gli addebiti mossi (associazione di cui all'art. 9 dello stesso codice ed illeciti sportivi in relazione alle gare Monza-Cremonese, Cremonese-Paganese e Spal –Cremonese della Stagione Sportiva 2010/2011) al calciatore Marco Paoloni suo tesserato fino al 31 gennaio scorso.

Le specifiche circostanze riguardanti la posizione del Paoloni sono deducibili articolatamente dalla contestuale decisione resa da queste Sezioni Unite in merito all'impugnazione (numero di ruolo 42) proposta da costui.

In questa sede, nel far rinvio alla appena menzionata decisione, appare utile approfondire particolari aspetti concernenti la posizione e la responsabilità della società.

Nell'atto di deferimento si esponeva che dopo la disputa in data 14 novembre 2010 della partita Cremonese-Paganese avveniva una conversazione telefonica tra Massimo Erodiani (coincolato nel presente procedimento con Paoloni) ed il Direttore Generale della Cremonese Sandro Turotti, il cui oggetto era, nel corso delle indagini federali (pagg. 44, 50 e 51 dell'atto di deferimento), riferito nei seguenti, sintetici termini. Egli ha dichiarato di aver ricevuto in sede una telefonata da Erodiani nel corso della quale l'interlocutore gli rivelava di conoscere il nome del calciatore della sua squadra che aveva adulterato con l'aggiunta del farmaco Minias l'acqua minerale somministrata ad altri calciatori. In seguito il Turotti - che in data 10 dicembre 2010 presentava agli organi statali competenti una denuncia-querela di cui si dirà più avanti- ricevette un'ulteriore telefonata da Erodiani, che incontrò a Cremona alla presenza di un'altra persona, che, però, rimase appartata non intervenendo al colloquio. Nel corso di esso Turotti apprese da Erodiani che ad aggiungere il farmaco nell'acqua era stato il tesserato Paoloni e che Erodiani - che diceva anche di aver con sé una copia della ricetta di prescrizione del farmaco- aveva denunciato la circostanza ad un Procuratore Federale, "che gli aveva riferito che avremmo potuto avere fastidi per questa vicenda". Turotti aggiungeva durante la deposizione di aver suggerito a Erodiani di fare in Questura una denuncia comune e che questi in sua presenza chiamò al telefono un avvocato ed il procuratore Federale di cui impersonalmente aveva parlato che gli avevano consigliato di "fare tutto a Pescara", luogo di residenza dello stesso Erodiani. Questi, infine, al termine dell'incontro mostrò a Turotti un sms appena inviato a Paoloni in cui gli comunicava della conversazione in corso.

Va ancora posto in rilievo che il 10 dicembre 2010 Turotti aveva depositato una denuncia-querela avente ad oggetto gli effetti negativi per alcuni calciatori della sua società dipendenti dalla somministrazione del farmaco in parola in occasione della gara contro la Paganese. Segnalava, in particolare, che cinque calciatori (ed un collaboratore) avevano accusato durante e dopo la gara sintomi di malessere compromissivi delle facoltà motorie e mnemoniche ed anche che dopo la partita il calciatore Gervasoni aveva subito un incidente stradale inspiegato; dagli esami di laboratorio effettuati sui tesserati che avevano riferito dei disturbi si traeva la conclusione che gli stessi avessero ingerito un farmaco il cui principio attivo rientrava in una "classe di sostanze psico-

attive introdotte per la cura degli stati d'ansia e dei disturbi del sonno, i cui effetti sarebbero sostanzialmente compatibili con quelli avvertiti dai calciatori e dal collaboratore" (pag. 45 deferimento). Turotti denunciava, altresì, di aver sentito spesso parlare del cosiddetto "totonero", anche con riferimento alla gara Cremonese-Paganese in cui vi sarebbe stata "una quotazione da 1 a 6 secondo le voci circolate".

Al termine del giudizio di primo grado la Commissione Disciplinare Nazionale, nel motivare la propria pronuncia, preliminarmente osservava che ricorrevano elementi di prova certi conclamanti la responsabilità di Paoloni con riguardo a ciascuno degli addebiti ascrittigli, di cui era chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva la società Cremonese: riguardo a tale istituto i giudici di primo grado, nel rilevare che esso risponde "all'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva" (pag. 49 della sentenza), mettevano in risalto il potere del giudice disciplinare nella graduazione della pena, tenendo conto delle circostanze del caso concreto, con esclusione di qualunque automatismo, e della circostanza che il fatto addebitato al tesserato si sia o meno svolto all'interno del rapporto sportivo.

In concreto, la Commissione, tenuto conto dell'attenuazione di responsabilità con riferimento alla partita Cremonese-Paganese (in considerazione "delle peculiari modalità dell'illecito e del danno dalla stessa subito anche con riferimento alla salute fisica dei propri calciatori": pag. 34 sentenza) e dell'aggravante di cui all'art. 7 comma 6 C.G.S. (che prevede alternativamente il caso della pluralità di illeciti - nella fattispecie ricorrente-, dell'alterazione dello svolgimento o del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica), infliggeva alla società la sanzione, ritenuta afflittiva, della penalizzazione di 6 punti in classifica, da scontare nel campionato 2011/2012 e dell'ammenda di €30.000,00.

Contro tale decisione la Cremonese proponeva impugnazione, chiedendone a questa Corte la riforma sulla base degli argomenti sviluppati in primo grado (propria estraneità agli illeciti contestati a Paoloni, insussistenza di responsabilità, assenza di vantaggi, sussistenza di pregiudizi a proprio carico derivanti dalla condotta del tesserato, presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria, slealtà di Paoloni definito "serpe in seno"), dell'estraneità al "clima omertoso" di cui parla la sentenza appellata, dell'applicazione acritica dell'istituto della responsabilità oggettiva, della mancanza di adeguati riscontri in ordine alla progettata alterazione delle singole gare, dell'eccessività della sanzione, dell'erronea applicazione dell'aggravante prima citata. In subordine domandava la sanzione (pecuniaria) minima.

Nel corso della discussione davanti questa Corte, Procura Federale e difensore dell'appellante concludevano, rispettivamente, per il rigetto e l'accoglimento dell'impugnazione. In particolare, la prima chiariva che a fondare la responsabilità oggettiva sta il collegamento tra attività agonistica e condotta illecita (secondo la giurisprudenza consolidata) e deduceva come la pena inflitta sia stata proporzionalmente più lieve rispetto alle responsabilità di Paoloni.

La difesa, in aggiunta agli oralmente illustrati motivi d'appello, poneva in rilievo la contraddittorietà tra le enunciazioni teoriche in materia di responsabilità oggettiva della sentenza impugnata e la pena in concreto inflitta nonché tra questa e quella inflitta alla coincolpata Benevento (che aveva tesserato Paoloni a decorrere dal 31 gennaio 2011).

Motivi della decisione

La sentenza impugnata non merita censura sul punto, sicchè si deve rigettare l'appello.

Ed invero, va premesso che la responsabilità oggettiva opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un'infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all'accertata condizione che l'infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella, prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto. Nessuna delle forme di elemento soggettivo (dolo o colpa) necessarie per integrare le figure tipiche della responsabilità previste da altri rami dell'ordinamento di diritto comune è prevista in ambito sportivo; del resto, lo stesso ordinamento civilistico conosce fattispecie di affermazione di responsabilità prescindendo dal dolo o dalla colpa, in considerazione del bene protetto (ad esempio la salute del consumatore) o della natura intrinsecamente rischiosa dell'attività

imprenditoriale esercitata (ad esempio quella nucleare). Anche l'ordinamento federale adotta la precauzione, nei confronti della collettività di appassionati e sostenitori nonché dei fruitori o partecipanti a giochi, scommesse, lotterie di rilevanza pubblica, di imputare il risultato delle condotte illecite dei singoli agli enti di appartenenza all'ovvio scopo di stimolare questi ultimi alle più stringenti modalità di controllo e, comunque, di costituire un'ulteriore barriera di tutela verso il pubblico ed i valori della correttezza e lealtà nelle competizioni sportive.

Quanto detto vale ad escludere fondatezza alla tesi difensiva dell'estraneità, o irrifiribilità all'impugnante delle condotte del proprio tesserato Paoloni, tutte gravi, reiterate, gravemente lesive dei principi ispiratori delle attività agonistiche e comunque attinenti a dette ultime attività.

Del resto, come già osservato dalla giurisprudenza sportiva (C.A.F. Com. Uff. n. 7/C s.s. 2004/2005), va ricordato che nell'ambito dell'ordinamento sportivo la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlata in primo luogo a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell'attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti.

L'ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie.

Nell'ordinamento calcistico, come è noto, le società possono essere chiamate a rispondere a titolo di responsabilità diretta, presunta ed oggettiva. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee; sono infine oggettivamente responsabili (è il caso che qui interessa) dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari.

Se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall'illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l'opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell'ordinamento comune.

Al contrario, si è osservato dalla parte dei più, che la responsabilità oggettiva, che riguarda le società e non anche i singoli atleti, trova, nell'ottica della particolare autonomia dell'ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva.

Ma ciò non può voler dire che l'Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell'operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato (decisione sul caso del calciatore Luciano, Com. Uff. n. 12/C del 4 novembre 2002).

Non potendosi mettere in discussione la piena vigenza, nel sistema attuale, della responsabilità oggettiva della società, che consegue in modo automatico a quella personale del tesserato che ha posto in essere la condotta giuridica (reclamo Nordauto Virtus, Com. Uff. n. 9/C 5 ottobre 2001; il tutto senza poter attribuire rilievo, per definizione, alla sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito: reclamo A.S. Marigliano, Com. Uff. n. 5/C 21 luglio 2003), le

considerazioni da ultimo formulate non consentono di ridurre la sanzione inflitta alla società nel senso auspicato dalla medesima reclamante

E' tra l'altro da considerare che, nella fattispecie, ricorre l'aggravante delle plurime violazioni che, combinata con il numero delle gare oggetto di illecito sportivo e con la decisiva partecipazione di Paoloni all'associazione illecita, rende del tutto congrua e proporzionata la sanzione effettivamente inflitta. Non può, infatti, accogliersi la tesi secondo cui l'appellante avrebbe dato un consapevole e determinante contributo alle indagini sportive. E ciò perché, come facilmente emerge dalla esposizione fattuale precedente, la Cremonese non ha mai denunciato i fatti di cui il proprio Direttore Sportivo era venuto a conoscenza grazie alle rivelazioni di Erodiani alle autorità federali, nemmeno quando questi gli disse che a ordire l'avvelenamento orientato all'esito alterativo era stato un calciatore per tale società tesserato. Del resto, lo stesso Direttore Turotti ha dichiarato nel corso delle indagini di essere a conoscenza delle voci correnti sul totonero, e sulle relative quotazioni, che avrebbero riguardato la gara Cremonese-Paganese: neppure questo dato, la cui tempestiva conoscenza da parte degli organi federali avrebbe ragionevolmente consentito un intervento repressivo anticipato e prevenuto la commissione di altri illeciti (a titolo oggettivo addebitati alla società), è stato tempestivamente portato a conoscenza degli inquirenti sportivi. Nè la precedente denuncia in sede penale-giustamente apprezzata dall'autorità giudiziaria, che ne ha tratto utili spunti investigativi- è stata comunicata alla Federazione; essa, peraltro, lungi dall'esprimere la scelta societaria di fornire elementi atti a lasciare che si addensassero sospetti sull'operato di propri tesserati, ha individuato fatti e circostanze capaci di far assumere alla società stessa la qualità di parte offesa di reati commessi da ignoti. E' senz'altro vero che l'appellante si è rivolta alla magistratura penale per tutelare (doverosamente) i propri interessi, la cui lesione non era inizialmente in grado di addebitare ad alcun soggetto; ma è anche vero che, una volta acquisiti attraverso il proprio Direttore Generale elementi che lo stesso ha definito degni di fede e che sarebbero potuti riverberare a proprio pregiudizio sportivo, essa non si è resa attiva nel circuito federale. Egualmente silente la società è stata nei confronti dell'ignaro Benevento al momento in cui trasferì Paoloni, non risultando che abbia comunicato le informazioni pervenute sul suo conto, la cui conoscenza avrebbe verosimilmente dissuaso l'altra società dall'acquisto, così evitando di incorrere, a propria volta, in responsabilità oggettiva per l'illecito operato dal nuovo tesserato. Anche sotto questo profilo la Corte non esita a ritenere che il trattamento sanzionatorio in termini di afflizione dipendente da penalità non possa che essere assolutamente identico per le due società, nonostante il maggior numero di gare oggetto di alterazione ai sensi dell'art. 7 citato ascritto al Benevento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12) RICORSO DEL CALC. QUADRINI DANIELE, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER L'U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE ASCRITTAGLI CON NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011, DELL'ART. 7, COMMA 7 C.G.S. IN ORDINE ALLA GARA SIENA/SASSUOLO DEL 27.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

Con ricorso ritualmente proposto il calciatore Quadrini Daniele, all'epoca dei fatti tesserato per l'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento del Procuratore Federale ha irrogato, ex art. 7, comma 7, C.G.S. la sanzione di un anno di squalifica per aver violato il dovere di informare, senza indugio la Procura Federale omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Siena/Sassuolo del 27.3.2011.

Con i motivi scritti il ricorrente ha eccepito, nel merito, l'insussistenza dell'addebito mossogli, il travisamento del fatto e contraddittorietà e carenza della motivazione, concludendo, in via principale, per il suo proscioglimento e richiedendo, in subordine, sul presupposto di un suo mero ritardo nel dovere di informare la Procura Federale piuttosto che di una omissione, l'applicazione di una sanzione conforme al disposto di cui all'art. 16 C.G.S.. La pretesa non è accoglibile atteso che il Quadrini, il quale era a conoscenza dell'accordo per alterare il risultato della gara Siena-Sassuolo del 27.3.2011, aveva il dovere di informare, senza indugio la Procura Federale circa la organizzata combine, il che non fece poiché si attivò in un secondo momento soltanto dopo aver ricevuto risposta negativa da alcuni suoi compagni di squadra da lui interpellati per avere la loro disponibilità ad alterare il risultato della gara.

Alla seduta del 18.8.2011 fissata davanti alla Corte di Giustizia Federale Sezioni Unite – sono comparsi il Procuratore Federale il quale ha chiesto il rigetto del gravame ed il difensore del ricorrente che ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Osserva questa Corte che il ricorso è privo di fondamento in fatto e in diritto e deve essere rigettato.

Dagli atti di indagine della Procura della Repubblica di Cremona e dalle audizioni effettuate dalla Procura Federale è emerso incontrovertibilmente che l'Erodiani, il Paoloni e il Bellavista si erano accordati per alterare il risultato della gara Siena/Sassuolo del 27.3.2011 con l'ausilio del ricorrente e ciò si ricava dalle ripetute conversazioni intercettate nei giorni prossimi la partita, dal riscontro indiretto dell'intermediazione di Paoloni con Quadrini costituito dai contatti con quest'ultimo tenuti da Erodiani (e riferiti al Bellavista), dalla denuncia del 29.4.2011 inoltrata dal Quadrini alla F.I.G.C. circa la proposta formulatagli da un certo "Massimo di Pescara", dagli sms intercorsi tra Paoloni e Quadrini (vedi pag. 266 e segg. del deferimento) relativi a scommesse sportive e dalla frase rivolta telefonicamente dal Quadrini al Paoloni, esplicativa della proposta alternativa del Paoloni (alle 12,30 del 23.3.2011) allorché gli disse la frase "lasciamo stare per quella cosa, a presto" (v. pag. 268 del deferimento).

Con ciò intendendosi che l'approccio di Quadrini al fine di coinvolgere alcuni suoi compagni di squadra non era andato a buon fine.

Avendosi, da ciò, la prova che al Quadrini era stato, di certo, richiesto di attivarsi per l'alterazione della gara in oggetto avendosi come conseguenza che al medesimo sia stata correttamente addebitata la violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S..

Condivide questa Corte il divisamento dei primi giudici i quali hanno sottolineato l'inverosimiglianza della tesi difensiva associata dal Quadrini il quale, in sede di audizione davanti alla Procura Federale ha affermato inverosimilmente che l'argomento della conversazione intercorsa con il Paoloni fosse la ristrutturazione delle rispettive case site in Sardegna piuttosto che un criptico discorso circa una possibile conclusione della gara Siena/Sassuolo; assunto, questo del tutto privo di riscontro e non di certo, frutto di una erronea interpretazione e di una distorsione di acquisiti elementi di prova da parte della Commissione Disciplinare Nazionale.

Congrua e adeguata alla condotta ascrittagli appare, pertanto, l'entità della sanzione di un anno di squalifica irrogatagli in prime cure e senza pregio è la richiesta di sanzione ex art. 16 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Daniele Quadrini e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

17) RICORSO DELLA SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/12, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ PRESUNTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 5, CGS, PER L'ILLECITO SPORTIVO COMMESSO A PROPRIO VANTAGGIO DA PERSONE AD ESSA ESTRANEE, OVVERO ALLO STATO NON IDENTIFICATE, IN OCCASIONE DELLA GARA RAVENNA/SPEZIA DEL 27.3.11 -

NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

Con atto depositato a mano presso la segreteria della Corte di Giustizia Federale in data 11.8.2011 la società Spezia Calcio S.r.l. proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011, che le aveva inflitto la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nel campionato di Lega Pro-Prima Divisione, nel corso della Stagione Sportiva 2011/2012.

Deduciva la reclamante a sostegno delle proprie ragioni:

a) l'insussistenza della consumazione dell'illecito; **b)** la contraddittorietà del provvedimento impugnato, a fronte delle risultanze probatorie; **c)** l'erroneità del provvedimento impugnato; **d)** il superamento della responsabilità presunta che non può essere attribuita sia quando si accerti l'estraneità della società a qualunque forma di compartecipazione morale o materiale, sia quando la prova della partecipazione sia insufficiente o contraddittoria.

Ritiene la Corte di poter condividere il proposto reclamo ed osserva preliminarmente che è la stessa Procura Federale ad evidenziare che le dichiarazioni degli incolpati non consentono di capire chi apprese la notizia che la società Spezia Calcio sarebbe stata disposta a pagare € 100.000,00 (centomila\00) per vincere la gara, da quale soggetto collegato alla società dello Spezia sarebbe pervenuta l'offerta in questione e chi avanzò una controproposta per € 150.000,00 (centocinquantamila\00).

Devesi sottolineare che le riferite carenze appaiono particolarmente significanti perché nella fattispecie non si verte in tema di responsabilità oggettiva, essendo indifferente, in detto caso, che l'illecito sia stato solo tentato o effettivamente consumato (la consumazione costruirebbe mera aggravante ex art. 7 comma 6 C.G.S.), ma di responsabilità presunta, che trova il suo presupposto nell'effettiva commissione-consumazione dell'illecito, di cui deve essere data oggettiva ed inequivoca prova.

A tal riguardo, è però proprio il provvedimento reclamato ad affermare testualmente che: “non si hanno certezze che l'accordo sia stato trovato ed, anzi, almeno fino al giorno 26.3.2011, dall'esame di intercettazioni ulteriori sulle utenze di Buffone ed Erodiani, pare che questo accordo non sia intervenuto.”

Appare quindi meramente consequenziale l'affermazione di insussistenza di qualsivoglia responsabilità presunta, laddove non risulta raggiunta la prova della consumazione dell'illecito.

Ritiene la Corte che in siffatta carenza istruttoria tutte le affermazioni dei vari soggetti intercettati ed ascoltati non sono in grado di fornire elementi oggettivamente rilevanti, tant'è che la stessa Procura Federale, nonostante un'accuratissima indagine, mette in dubbio la credibilità del portatore della notizia, dell'autore della proposta di erogazione del denaro e dell'autore della controproposta.

Da ultimo, ma non per ultimo, ed a definitiva riprova che non risulta il benché minimo riscontro dalla combinazione del risultato in favore della società reclamante, devesi rilevare che il referente della “combine” per la società Ravenna Calcio avrebbe dovuto essere il suo direttore sportivo Giorgio Buffone, ma lo stesso, pur confermando che gli sarebbero giunte delle voci circa un imminente contatto da parte dello Spezia Calcio, davanti al GIP del Tribunale di Cremona, ha affermato che “non si è fatto vivo nessuno” (parole testuali), confermando la circostanza nelle dichiarazioni rese il 6.7.2011, innanzi alla Procura Federale.

Non va peraltro trascurata l'accertata circostanza che il Buffone effettuò una personale giocata sulla gara Ravenna/Spezia, puntando sulla vittoria del Ravenna, laddove, l'asserita combine avrebbe dovuto avere esito positivo per la squadra ospite.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia, annulla, sul punto, la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

18) RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA PENALIZZAZIONE PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/12, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ PRESUNTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 5, CGS, PER L'ILLECITO SPORTIVO COMMESSO A PROPRIO VANTAGGIO DA PERSONE ED ESSA ESTRANEE IN OCCASIONE DELLA GARA BENEVENTO/VIAREGGIO DEL 13.2.2011 - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

Con atto fatto pervenire a mezzo fax in data 10.8.11 presso la segreteria della Corte di Giustizia Federale, la società F.C. Esperia Viareggio S.r.l. proponeva reclamo avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011, che le aveva inflitto un punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella Stagione Sportiva 2011/2012, a titolo di responsabilità presunta.

Deduceva la reclamante, a sostegno delle proprie ragioni, la carenza e l'illogicità della motivazione resa dal primo Giudice e chiedeva il proprio proscioglimento per mancata realizzazione dell'illecito (elemento oggettivo), l'insussistenza del vantaggio a proprio favore ed in ogni caso, per carenza dell'elemento soggettivo (mancata conoscenza dell'illecito), mentre in subordine, reiterava l'istanza di proscioglimento per il ragionevole dubbio che potesse aver commesso l'illecito o che ne fosse venuta a conoscenza.

Il reclamo è infondato e come tale va rigettato.

A prescindere dall'individuazione puntuale dei materiali autori dell'illecito, che lo stesso sia stato preordinato è provato in atti. Emergono le intercettazioni delle telefonate dirette a tal fine (Erodiani, Parlato, Paoloni, Furlan) e risultano i pagamenti effettuati sul posta pay del Paoloni, quale compenso del patto scellerato.

Ulteriore elemento di prova emerge dal risultato della gara, che ha avuto l'esito auspicato dalle parti e che ha costituito indubbiamente un dato positivo a vantaggio della reclamante.

Non rileva nella fattispecie la circostanza che non sia stata anche raggiunta la specifica prova diretta del coinvolgimento del Malacarne o di altri calciatori del Viareggio, perché in detta ipotesi il deferimento sarebbe stato per responsabilità oggettiva e non presunta, come è quella contestata.

Ricorrendo la fattispecie dell'art. 4 comma 5 e non quella del comma 2 medesimo articolo, ci si può esimere dalla stessa solo ove vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.

La reclamante non è riuscita a superare la presunzione che opera a suo sfavore, fornendo la prova idonea ad ingenerare il ragionevole dubbio diretto ad escludere la sua mancata partecipazione all'illecito, ovvero, a provare l'ignoranza dello stesso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Esperia Viareggio S.r.l. di Viareggio (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

24) RICORSO DEL SIG. VELTRONI GIORGIO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E AMMINISTRATORE UNICO DELL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO 12 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 4, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ALESSANDRIA/RAVENNA DEL 20.3.2011 - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

Il signor Giorgio Veltroni, all'epoca dei fatti contestati nel presente procedimento presidente della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l., ha proposto, come rappresentato e difeso, ricorso avverso

la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 9 agosto 2011, in pari data comunicata presso il domicilio eletto ai sensi della norma di cui all'art. 31, comma 1, e 37 C.G.S., con la quale, per quanto qui rileva, la predetta Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto al reclamante la sanzione dell'inibizione per anni 4, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 5, C.G.S., per «l'accertata partecipazione del deferito alla realizzazione dell'illecito sportivo relativo alla gara Alessandria/Ravenna del 20.3.2011».

Il procedimento ha origine dal provvedimento del 25 luglio 2011 del Procuratore Federale, con il quale sono stati deferiti innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale n. 44 soggetti (tra tesserati e società), tra cui, appunto, per quanto qui interessa, il sig. Giorgio Veltroni.

Come noto, l'indagine federale è stata avviata a seguito delle notizie di stampa relative all'attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Cremona in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione, alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a ricavare illeciti profitti su scommesse da effettuarsi su partite di calcio. Di tale organizzazione facevano parte diverse persone, alcune delle quali soggette alla giurisdizione della F.I.G.C..

Aperto, pertanto, uno specifico procedimento, la Procura Federale provvedeva a richiedere, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 401/1989, in relazione all'art. 116 c.p.p., copia degli atti di possibile interesse sportivo alla Procura della Repubblica di Cremona, che, con nota 9 giugno 2011, trasmetteva, per quanto di competenza, copia della comunicazione di notizia di reato della Questura di Cremona del 26 aprile 2011, copia della richiesta di emissione della misura della custodia cautelare in carcere e di arresti domiciliari della Procura della Repubblica di Cremona in data 18 maggio 2011, copia dell'ordinanza di applicazione della predetta misura emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cremona in data 28 maggio 2011. Veniva, altresì, acquisita, tra l'altro, copia dei verbali degli interrogatori resi al P.M. ed al G.I.P. dai soggetti sottoposti a misura cautelare, copia dei verbali delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, copia di alcuni verbali di perquisizione e sequestro.

Dalla lettura del materiale probatorio acquisito e dall'autonoma attività di indagine svolta, come da atti acquisiti al fascicolo del procedimento conseguente al deferimento di cui sopra è cenno, emergono, secondo la prospettazione della Procura Federale, tutta una serie di elementi probatori atti a comprovare la illiceità delle condotte dei soggetti deferiti e che consentono di escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d'indagine.

Sul piano generale, osserva la Procura federale, nella valutazione degli elementi emersi «sia in sede di indagini e di giustizia ordinaria che in sede di indagini e giustizia sportiva» occorre considerare «che le condotte poste in essere dai tesserati erano finalizzate all'alterazione del risultato delle gare o per motivi di classifica o per l'effettuazione di scommesse dall'esito assicurato. Talvolta, anzi, le due finalità sopra indicate erano perseguite congiuntamente dagli stessi soggetti agenti» (cfr. deferimento). Inoltre, evidenzia la Procura Federale, la considerevole mole di conversazioni telefoniche intercettate dagli inquirenti e, dunque, quanto emerso dall'attività di captazione, è stato poi verificato attraverso riscontri consistenti sia nell'acquisizione di documenti, che nella escussione di testimoni e responsabili dei fatti.

Si legge, ancora, nel corposo provvedimento di deferimento della Procura Federale: «nel presente procedimento appaiono realizzate molteplici condotte finalizzate alla alterazione dello svolgimento e del risultato delle gare, in ordine alle quali il mancato conseguimento del risultato "combinato" non può assumere alcun rilievo ai fini della integrazione dell'illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, C.G.S., in virtù della anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire tali effetti».

Con particolare riferimento all'episodio relativo alla gara Alessandria/Ravenna del 20 marzo 2011, la Procura Federale mette in risalto come «l'attività di intercettazione telefonica consentiva di acquisire importanti ed incontestabili elementi a supporto del tentativo posto in essere dalle società del Ravenna Calcio e dell'Alessandria, finalizzato a trovare un accordo per la manipolazione e

pilotaggio del risultato finale della gara» (cfr. deferimento). Nel caso di specie, pertanto, secondo la Procura Federale, emergerebbe la responsabilità, tra gli altri, di Giorgio Veltroni e Giorgio Buffone, rispettivamente, all'epoca dei fatti contestati, presidente - amministratore unico dell'U.S. Alessandria 1912 S.r.l. e direttore sportivo del Ravenna Calcio S.r.l., in ordine alla violazione dell'art. 7, commi 1 e 5, C.G.S., «per avere, prima della gara Alessandria – Ravenna del 20.3.2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato ...» (cfr. deferimento).

Da qui il deferimento di Giorgio Veltroni, all'epoca dei fatti, come detto, presidente ed amministratore unico della società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. e la conseguente richiesta di inibizione per anni 5 avanzata dalla Procura Federale all'esito del dibattimento svoltosi innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale riunitasi nei giorni 3, 4, 5, 6 e 7 agosto 2011.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l'incolpato faceva pervenire memoria difensiva eccependo l'insussistenza degli addebiti contestati. Al dibattimento, il deferito, come rappresentato e difeso, ha illustrato ed integrato le proprie deduzioni e precisato le conclusioni.

Al termine della camera di consiglio la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto, per quanto interessa ai fini del presente giudizio, Giorgio Veltroni responsabile dell'illecito contestato, irrogando allo stesso la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro). La Commissione Disciplinare Nazionale ha, infatti, ritenuto che lo stesso Veltroni ha ammesso l'incontro di San Sepolcro con Buffone, «non fornendo una versione convincente sui contenuti di tale incontro» (cfr. decisione C.D.N. – Com. Uff. n. 13/CDN). Secondo la Commissione Disciplinare Nazionale «non può essere accolta la tesi difensiva che vorrebbe accreditare la mancata consapevolezza di Veltroni riguardo all'oggetto dell'incontro propostogli da Buffone. La Commissione, infatti, considera del tutto attendibili le dichiarazioni confessorie di Buffone, il quale ha espressamente affermato di aver palesato a Veltroni, sin dal primo contatto telefonico, che l'argomento da trattare sarebbe stato un aggiustamento del risultato della gara, fornendo così una precisazione superflua ai fini della ricostruzione dei fatti» (cfr. decisione C.D.N. – Com. Uff. n. 13/CDN).

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il signor Giorgio Veltroni, come in atti rappresentato e difeso.

Eccepisce, anzitutto, il ricorrente, il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Infatti, premesso che la decisione di *prime cure* «si è basata principalmente sulla valutazione delle dichiarazioni rilasciate da Buffone Giorgio», nella stessa considerate «del tutto attendibili», «sarebbe stato necessario e doveroso motivare il perché secondo la Commissione Disciplinare Nazionale il Buffone è attendibile, ma tale motivazione è del tutto assente e tale vizio inficia la validità della decisione impugnata che dovrà essere annullata e riformata» (cfr. ricorso).

A dire del ricorrente, la Commissione Disciplinare Nazionale avrebbe dovuto utilizzare ben altri criteri di valutazione delle dichiarazioni rilasciate dal Buffone: «doveva esserci la massima cautela nella valorizzazione dell'apporto probatorio fornito dalle dichiarazioni del Buffone, perché vi era la prova che il Buffone ha la propensione a mentire» (cfr. ricorso). E la riprova di siffatta propensione sarebbe anche rinvenibile negli atti del procedimento disciplinare conclusosi con la condanna dello stesso ad anni 2 di inibizione «per un tentativo di illecito sportivo perpetrato attraverso un'offerta di denaro (€ 50.000,00 n.d.r.) al calciatore del Lumezzane Pisacane Fabio finalizzata ad alterare il risultato della gara Lumezzane/Ravenna del 17.4.2011 come da decisioni degli Organi di giustizia sportiva sopra riportate ed agli atti» (cfr. ricorso: si tratta delle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 89/CDN del 12 maggio 2011 e della Corte di Giustizia Federale, sezioni unite, di cui al Com. Uff. n. 303/CGF dell'8 giugno 2011). Mentre, infatti, il deferito Buffone dichiarava in sede di udienza innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale di essere stato ingiustamente coinvolto nella vicenda, solo dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Cremona per la prima volta ammetteva «di aver offerto palesemente €50.000,00 al calciatore Pisacane» (cfr. ricorso).

In tal ottica andrebbero inquadrare, secondo la difesa del Veltroni, le contraddittorie dichiarazioni rese dal Buffone innanzi al G.I.P. del Tribunale di Cremona, al P.M. della Procura

della Repubblica di Cremona ed alla Procura federale in relazione alla contestata tentata *combine* per la gara Alessandria/Ravenna: «il Buffone non fornisce mai la stessa versione dei fatti e le sue dichiarazioni non sono lineari, non sono reiterate coerentemente e non sono precise» (cfr. ricorso).

Anche ciò che il Buffone riferisce sul luogo e modalità dell'incontro di San Sepolcro è impreciso «e su tale incontro vi è stato un macroscopico errore di valutazione da parte della C.D.N.», nel momento in cui ritiene «non credibile che un presidente di società si sposti da Alessandria a San Sepolcro ... », atteso che «il signor Giorgio Veltroni era presidente dell'Alessandria Calcio, ma non viveva ad Alessandria, lo stesso infatti è residente a Monte San Severino in provincia di Arezzo e lì ha sempre vissuto e continua a vivere» (cfr. ricorso).

La tesi difensiva si incentra sul fatto che l'incontro di San Sepolcro è stato provocato dal Buffone «con l'intenzione unilaterale di “negoziare” un pareggio nella gara della domenica successiva Alessandria – Ravenna ... mentre il Veltroni accettò tale incontro solo per i buoni rapporti che aveva intrattenuto nel tempo con Buffone ribadendo comunque la chiara intenzione di vincere la gara» (cfr. ricorso).

Insomma, secondo la difesa del Veltroni, nell'indagine sarebbero del tutto assenti quegli indizi gravi, precisi e concordanti capaci di confermare la ricostruzione dell'accusa e, ad ogni buon conto, «a prescindere dalla consapevolezza o meno da parte del Veltroni di quello che il Buffone aveva in animo di fare e proporre, la conseguenza diretta che ne deriva, in caso di consapevolezza del primo sulle volontà illecite del secondo, non è il concorso nel tentativo di illecito, ma la mancata denuncia riguardo al tentativo di illecito proposto dal Buffone» (cfr. ricorso).

Conclude ed insta, pertanto, la difesa del ricorrente, per il proscioglimento del sig. Giorgio Veltroni dagli addebiti contestati, in ipotesi derubricando il capo d'inculpazione contestato dall'art. 7, comma 1, C.G.S. all'art. 7, comma 7, C.G.S. o, in ulteriore ipotesi, dall'art. 7, comma 1, C.G.S. all'art. 1, comma 1, C.G.S., con conseguente condanna dello stesso alla minor sanzione ritenuta di giustizia e di ragione.

All'udienza dibattimentale tenutasi il 18 agosto 2011, il Procuratore Federale, evidenziata la linea difensiva inconferente relativamente all'episodio Lumezzane – Ravenna, atteso che in quel procedimento il Buffone negò tutto, mentre nel presente si dichiara complice e ribadito come le intercettazioni telefoniche rappresentino un *quid pluris* rispetto alla chiamata in correità, ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata. La difesa, brevemente illustrate le ragioni del ricorso, ha concluso per la riforma della decisione impugnata e l'accoglimento delle proprie istanze conclusive già formulate.

La decisione di primo grado merita, a giudizio della Corte, di essere confermata, posto che le doglianze difensive del signor Giorgio Veltroni non possono essere accolte. Sussistono, infatti, solidi elementi probatori per ritenere corretta e fondata l'affermazione di responsabilità del Veltroni per l'inculpazione della violazione dell'art. 7, commi 1 e 5, C.G.S., per aver, in concorso con Giorgio Buffone, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Alessandria/Ravenna del 20.3.2011. Non è, pertanto, possibile aderire alla richiesta, avanzata dalla difesa, di prosciogliere Giorgio Veltroni da tutti gli addebiti, né a quella di derubricare il capo d'inculpazione contestato dall'art. 7, comma 1, C.G.S. all'art. 7, comma 7, C.G.S. o, in ulteriore ipotesi, dall'art. 7, comma 1, C.G.S. all'art. 1, comma 1, C.G.S..

Del resto, premesso, sul piano generale, che la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale, nel caso di specie sono rinvenibili sia elementi di fatto che deduzioni logiche, gli uni soccorrenti le altre, come, sia pure succintamente, dato atto nella decisione di primo grado.

È pacifico e, peraltro, ammesso dallo stesso reclamante, che nei giorni immediatamente precedenti l'incontro Alessandria – Ravenna, fissato per il 20.3.2011, Giorgio Buffone, all'epoca direttore sportivo del Ravenna Calcio S.r.l. e Giorgio Veltroni, all'epoca presidente ed amministratore unico della U.S. Alessandria 1912 S.r.l., si siano dapprima sentiti telefonicamente e, poi, incontrati a San Sepolcro.

In particolare, l'attività di captazione posta in essere dalla Questura di Cremona, ha consentito di appurare che, nella telefonata del 13.3.2011 delle ore 21,47 (cfr. tel. prog. n. 219 - Rit. 69/11), Buffone invitava Veltroni a fare una riflessione sulla partita.

È, poi, lo stesso Veltroni che, il 16.3.2011, alle ore 12,36, chiama Buffone per fissare un appuntamento per il giorno successivo (cfr. tel. prog. n. 370 - Rit. 69/11). Non sono, quindi, le asserite insistenze di Buffone a generare l'incontro, ma è il presidente dell'Alessandria che chiama Buffone per concordare l'appuntamento che, poi, avrà luogo il giorno dopo!

Nella telefonata tra Buffone e Giorgio Deoma del 17.3.2011, alle ore 10,27, il primo informa il secondo che si stava recando all'appuntamento con il presidente dell'Alessandria e che avrebbe tempestivamente comunicato l'esito dell'incontro.

Appaiono, poi, in tal ottica, inequivoche le dichiarazioni rese da Giorgio Buffone innanzi al G.I.P. del Tribunale di Cremona in data 4.6.2011 nell'ambito del noto procedimento penale n. R.G.N.R. 3628/10 – proc. penale n. R.G. 827/11 del Tribunale di Cremona. Riferisce Buffone che circa una settimana prima del programmato incontro di calcio Alessandria – Ravenna, lo chiamò il presidente dell'Alessandria e, nell'occasione, Buffone disse: «Presidente, faccia una riflessione sulla partita di domenica. Lui mi ha chiamato dopo, non so se un giorno, due, non so ...». Alla domanda del G.I.P. sull'esito della "riflessione", Buffone risponde: «Ci siamo incontrati, lui mi ha chiesto, io pensavo anche che mi incontrasse, anche per il fatto, siccome l'Alessandria, era ai vertici, noi comunque venivamo anche se avevamo perso credo a Verona, era nella partita dopo che ... a Verona poi avevamo fatto una buona gara, può darsi che magari si poteva, poteva anche chiedermi magari che un pareggio poteva anche andare bene, insomma, ecco. Invece, mi aveva chiesto che voleva ...». «Vincere?», chiede il G.I.P. «... ed allora», prosegue Buffone, «gli ho detto "se vuoi vincere, fammi capire come vuoi vincere?" lui mi aveva offerto 50 mila euro, allora io ho risposto "se 50 mila euro, te ne offro io 100" ma era un modo dire, dove vai uno perde una partita per €50.000,00!». Il G.I.P.: «troppo poco». Buffone: «Cioè, voglio dire non ha senso, voglio dire!». Il G.I.P.: «Certo, quindi, non vi conveniva perderla per pochi soldi?». Buffone: «Cioè, voglio dire, non aveva nessun senso. E quindi, non ... anche qui, non abbiamo fatto assolutamente nulla».

Precisa, poi, Buffone: «Ci siamo incontrati a San Sepolcro».

G.I.P.: «In Toscana, no?».

Buffone: «Sì, perché lui è di Monte San Savino».

G.I.P.: «Ma Veltroni ... ».

Buffone: «Veltroni, pensavo io che mi chiedesse di pareggiare ed invece ...».

G.I.P.: «"Invece di propormi un pareggio mi ha proposto una vittoria dell'Alessandria con un guadagno più o meno di 50 mila euro?"».

Buffone: «Sì, mi ha offerto 50 mila».

G.I.P.: «"Proposta inaccettabile perché la somma era modesta"».

Buffone: «Perché non avevamo convenienza».

Nel verbale 8.6.2011 di interrogatorio di Giorgio Buffone, quale persona sottoposta ad indagini, svoltosi avanti il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, è dato, tra l'altro, leggere: «Quanto ad Alessandria – Ravenna confermo quanto riferito al GIP e cioè il contatto avuto con il Presidente dell'Alessandria Veltroni ma in tale occasione non c'è stato l'accordo in quanto le cifre offerte e richieste non corrispondevano».

Del resto, del tentativo di concordare il risultato della gara Alessandra/Ravenna del 20.3.2011, vi è riscontro anche nella conversazione telefonica intercettata nell'ambito del procedimento penale prima richiamato, nella quale, Buffone Giorgio, nelle sue funzioni di Direttore Sportivo del "Ravenna", comunicava al proprio interlocutore di aver avuto un incontro con il presidente dell'"Alessandria Calcio" per cercare di combinare anche quest'ultima gara. Di seguito, si riporta uno stralcio della suddetta conversazione telefonica tra Buffone e M.P., soggetto (estraneo all'ordinamento sportivo) indagato, nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, in relazione all'organizzazione dell'associazione volta a «commettere in via stabile ed organizzata, con cadenza almeno settimanale, una pluralità di delitti di illecito sportivo, di cui all'art. 1 legge 401/1989,

nonché di truffe ai danni delle società di calcio e degli scommettitori leali, associazione che interferiva su una pluralità di partite di calcio della Lega Pro, della Serie B) e della Serie A)» (cfr. richiesta 18.5.2011, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, di ordinanza di custodia cautelare in carcere e di arresti domiciliari):

«Buffone: ieri mi sono incontrato col presidente loro

M.P.: sì

Buffone: solo che loro ci hanno chiesto che vogliono vincere

M.P.: immaginavo

Buffone: eh e però in una maniera .. poco appetibile poco poco quindi io gli ho detto che l'importante era invece fare quell'altro risultato e lui adesso oggi parlava con l'allenatore e poi mi faceva sapere

M.P.: allora GIO' io

Buffone: però non la vedo semplice

M.P.: io ti dico questo per tempi avvenire nel caso della serie "C"

Buffone: sì

M.P.: la partita articolata COI e noi volevamo fare a VERONA

Buffone: uhm ... l'X (pareggio) o il due o l'"OVER"

M.P.: adesso non le fanno fà più già

Buffone: ah

M.P.: allora a noi ci interessa o l'uno

Buffone: Uhm

M.P.: Oppure "Over" tre e mezzo più di quattro volte quelle robe lì non te stà più a cervellà che vince il primo tempo che tanto non se fà niente

Buffone: ah ho capito

M.P.: già

Buffone: va bè ma chi se si fà un discorso de pareggio il pareggio quindi

M.P.: sì (inc.le) pareggia alla grande

Buffone: ehhh lo sò però sto aspettando oggi oggi che mi chiami e ancora non mi ha chiamato ha detto che voleva parlare prima lui e voleva vincere con noi insomma ecco io gli ho detto di no anche perché si è presentato con una miseria e ho detto se non ti presenti con almeno tre volte quello che mi hai detto

M.P.: levami una curiosità con quanto si è presentato

Buffone: 50 (cinquanta)

M.P.: eh un pò pochini

Buffone: io gli ho detto che gliene davo cento per vincere noi capito? e lui non c'è stato quindi oggi parlava lì con l'allenatore e poi mi faceva sapere ancora non mi ha chiamato e poi un'altra cosa con giù avevi sentito poi dell'altra cosa per lunedì loro giocano lunedì

[...]

M.P.: lu pensi che c'è la fai a bracciate

Buffone: eh io quello che gli ho fattocapire che è importante anche per loro capito? e lui ha detto lui era in quell' altra ottica ha detto che oggi parlava con l'allenatore e poi mi faceva sapere io non lo visto mal to era più per l'altra ipotesi capito? però così è impossibile

M.P.: O Già quella che ti ho detto io

Buffone: eh

M.P.: quella che ti ho detto io quella che ti ho detto io non la fà divulgare perché vedi che non se sà eh .. E stata una roba fatta molto in sordina eh»

(cfr. trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull'utenza avente il numero 0719331487 J come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 52/11 Rit emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona Progressivo n° 1030 Data :18/03/2011 Ora: 15:01:56 Durata: 0:05:20 - Chiamata: Uscente Interlocutore: 0544212052 in uso a: 2-Buffone Giorgio - Intestatario: RAVENNA Calcio S.r.l.).

Nelle dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale il 6.7.2011, Giorgio Buffone, con riferimento alla partita con l'Alessandria del 20.3.2011, afferma di aver portato a conoscenza dell'allenatore Leonardo Rossi che si sarebbe «incontrato con il Presidente di quella squadra per negoziare un pareggio ... Questo colloquio avvenne il 16 marzo 2011 ed è quello oggetto della telefonata progr. n. 378 Rit 69/11, nel quale mettevo al corrente Rossi del futuro incontro con il Presidente Veltroni. Tale incontro poi avvenne con il Veltroni il 17.3.2011 di fronte all'albergo Borgo Palace di San Sepolcro (AR). Sono salito sulla sua macchina e dopo diversi chilometri ci siamo fermati presso un bar, in un paese che non ricordo. Qui Veltroni mi offrì €50.000,00 per la sconfitta del Ravenna ad Alessandria, ma io non accettai in quanto avevo in animo di negoziare un pareggio».

Lo stesso Leonardo Rossi, all'epoca allenatore del Ravenna, nelle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione 4 luglio 2011 innanzi alla Procura Federale, ricordate dallo stesso ricorrente, afferma: «... allorquando Buffone mi chiama e mi informa di aver ricevuto quella telefonata, si riferiva, a mio parere, alla telefonata avuta con il Presidente dell'Alessandria, con il quale si sarebbe discusso dell'esito finale della partita della domenica successiva contro l'Alessandria, in ordine a tale partita, Buffone mi chiedeva se un pareggio poteva andar bene ...».

Per inciso, appare del tutto irrilevante la circostanza evidenziata dalla difesa del ricorrente secondo cui non si trattava di «diversi» Km, bensì di un solo Km, anche atteso che l'incontro di San Sepolcro del 17 marzo 2011 è pacifico e non contestato. Del pari irrilevante il fatto che Veltroni, per recarsi al concordato incontro, sia eventualmente partito da Monte San Savino, piuttosto che da Alessandria, come indicato dalla Commissione Disciplinare Nazionale: ciò che unicamente rileva è che l'incontro sia effettivamente avvenuto. E ciò, come detto, è pacifico.

Questa Corte condivide le considerazioni dei primi giudici sull'attendibilità delle dichiarazioni, di natura in parte anche confessoria, rilasciate sull'episodio di cui trattasi da Giorgio Buffone. La valutazione in termini di attendibilità deve, infatti, essere effettuata nel suo complesso e avuto particolare riguardo al materiale acquisito al presente procedimento, dal quale, come correttamente evidenziato dalla Procura federale al dibattimento, emerge l'atteggiamento pienamente collaborativo di Buffone (a differenza di quello tenuto in occasione della vicenda Lumezzane/Ravenna, già, peraltro, oggetto di giudicato). Dichiarazioni, quelle rese da Buffone nei procedimenti aperti dalla Procura della Repubblica di Cremona e dalla Procura federale, che hanno, peraltro, condotto all'applicazione, nei suoi stessi confronti, della sanzione della inibizione per anni 5 e preclusione. E, come noto, la giurisprudenza prevalente è orientata nel senso della attendibilità della dichiarazione testimoniale, salvo prova contraria (cfr., ad es., Cassazione pen., 6 aprile 1999, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2382). In particolare, secondo diverse pronunce, il giudice deve considerare come veritiera la deposizione, a meno che non risultino specifici elementi che facciano ritenere il contrario, come, ad esempio, quando si tratta di teste che ha interesse a mentire. E, come detto, nel caso di specie, Giorgio Buffone non ha alcun interesse a mentire, ma, anzi, con le deposizioni testimoniali che accusano Veltroni, confessa anche di aver posto egli stesso in essere gli illeciti sportivi contestati.

Del resto, a prescindere dal contesto probatorio di cui si è detto, non appare in alcun modo suscettibile di accoglimento la tesi difensiva volta a fornire giustificazione della ragione per la quale il presidente Veltroni si incontra con Buffone in data 17 marzo 2011, ossia solo 3 gg. prima della gara Alessandria/Ravenna. Non appare verosimile la tesi secondo cui «Veltroni accettò tale incontro solo per i buoni rapporti che aveva intrattenuto nel tempo con Buffone» (cfr. ricorso). Anzi, la tesi è smentita dalla stessa telefonata del 13.3.2011 delle ore 21,47 (già sopra richiamata), nella quale Buffone invitava Veltroni a fare una «riflessione» sulla partita Alessandria – Ravenna della successiva domenica.

Peraltro, è lo stesso Veltroni, in occasione dell'audizione del 14.7.2011 innanzi alla Procura federale, che afferma che, nella conversazione telefonica preparatoria dell'incontro di San Sepolcro, Buffone «non mi anticipò il motivo dell'incontro, né io insistetti per saperlo, avendo chiaramente inteso che volesse parlarmi in via riservata di qualcosa di cui non preferiva parlarne telefonicamente». In altri termini, Veltroni comprende perfettamente che Buffone intende parlargli

di qualcosa di poco lecito (quantomeno, per quanto di rilievo per l'ordinamento sportivo), perché altrimenti non vi sarebbe stato alcun problema a parlarne o, almeno, farne cenno per telefono e, considerato l'approssimarsi della gara del 20.3.2011, non poteva che trattarsi della "sistemazione" della partita di qualche giorno dopo. Del resto, non si può che ritenere che qualsiasi altro argomento ben poteva essere discusso appena tre giorni dopo, visto che, appunto, i due si sarebbero dovuti incontrare allo stadio in occasione della gara Alessandria/Ravenna. Solo la necessità di "trattare" un accordo sul risultato di quella gara, dunque, giustifica, alla luce dei più elementari parametri della logica giuridica, l'incontro di San Sepolcro. Eppure, nonostante ciò, Veltroni concorda (e non semplicemente accetta) l'incontro!

Ma vi è di più.

Lo stesso Veltroni, nella predetta audizione, ammette che, dopo alcuni convenevoli, Buffone gli «parlò in modo equivoco a proposito della gara che la domenica successiva ci apprestavamo a disputare, ovvero Alessandria/Ravenna, chiedendomi a mio parere quanto la stessa poteva valere. Io in effetti, in un primo momento non capii cosa intendesse dire, posso però affermare, anche alla luce di quanto appreso successivamente, in relazione alle note indagini della Procura di Cremona, che il Buffone intendesse propormi un accordo sul risultato della gara a fronte di una somma, che mi chiese di quantificare. Ricordo che, vista la sua insistenza a riguardo, per tagliare il discorso, gli risposi a caso 10-20-30-50, puntualizzando, ad ogni modo, che era ns. ferma intenzione scendere in campo, come sempre, per vincere; al che il Buffone mi disse che era disposto anche a dare € 100.000,00 – 120.000,00 per la vittoria del Ravenna, ma anche in questo caso la cifra riferita da Buffone fu lanciata a caso, infatti lo stesso alzando il braccio mi disse testualmente: "Te li darei io 100.000"; ad ogni modo, a quel punto la conversazione si chiuse».

Come si evince chiaramente, Veltroni che, secondo la ricostruzione dell'appellante, si era recato all'incontro non sapendo di cosa si dovesse discutere, non dice in alcun modo, come sarebbe logico attendersi se fosse vero l'assunto difensivo, di essere rimasto sorpreso della proposta di *combine*. Anzi, ammette di aver risposto (seppur, a suo dire, in tono scherzoso) alla domanda di quantificazione della gara, puntualizzando, «ad ogni modo», di voler comunque vincere. Versione, questa, di una offerta di € 50.000,00 per la vittoria dell'Alessandria, che invece coincide sostanzialmente con quella riferita da Buffone agli inquirenti e oggetto di diverse conversazioni telefoniche captate nel corso delle indagini della giustizia ordinaria.

In tal ottica deve, peraltro, da ultimo, rilevarsi l'assoluta inconsistenza difensiva dell'ostinato tentativo di offrire una chiave di lettura alternativa ai contenuti delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni rese agli organi investigativi, tanto della giustizia sportiva, quanto di quella ordinaria, sopra sinteticamente riportate, che se per un verso costituisce un legittimo e insindacabile esercizio del diritto di difesa, per altro verso denota, a giudizio di questa Corte, una quantomeno superficiale interpretazione di quei fondamentali valori di lealtà (di cui è presupposta la conoscenza e la piena condivisione) su cui si fonda l'ordinamento sportivo e che qui rileva ai soli fini della valutazione del comportamento processuale.

In conclusione, deve ritenersi provato il fatto che Giorgio Veltroni ha scientemente e consapevolmente partecipato al tentativo di concordare e predeterminare il risultato della partita Alessandria/Ravenna del 20.3.2011. Risulta, quindi, pienamente integrata la fattispecie dell'illecito sportivo prevista e vietata dall'art. 7, comma 1, C.G.S., ossia «*il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica*».

Considerata la sussistenza della violazione sopra indicata, non ricorrono (neppure) i presupposti per la derubricazione richiesta dal ricorrente.

Per quanto sopra, vista anche la previsione di cui all'art. 7, comma 5, C.G.S., secondo cui «*i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l'ammenda non inferiore ad euro 50.000,00*» (sanzione aggravata in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è

stato conseguito), appare del tutto congrua, in relazione alla gravità del fatto, la sanzione dell'inibizione per anni 4, così come determinata dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

Al rigetto del ricorso consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Giorgio Veltroni e, per l'effetto, conferma sul punto la decisione impugnata.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

30) RICORSO DEL SIG. FABBRI GIANNI, GIÀ PRESIDENTE E SOCIO DI RIFERIMENTO DELLA SOC. RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5, INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 5 E 6, C.G.S., IN ORDINE ALLE GARE HELLAS VERONA/RAVENNA DEL 27.2.2011 E ALESSANDRIA/RAVENNA DEL 20.3.2011, - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)

Il signor Gianni Fabbri, già presidente e socio di riferimento della società Ravenna Calcio S.r.l., ha proposto, come in atti rappresentato e difeso, ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 13/CDN del 9 agosto 2011, con la quale, per quanto qui rileva, la predetta Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto al reclamante la sanzione dell'inibizione per anni 5, per la violazione dell'art. 7, commi 1, 5 e 6, C.G.S., per «l'accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione di due illeciti sportivi aggravati, attesa la posizione di vertice rivestita dal deferito nella società Ravenna con ampio potere decisionale».

Il procedimento ha origine dal provvedimento del 25 luglio 2011 del Procuratore Federale, con il quale sono stati deferiti innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale n. 44 soggetti (tra tesserati e società), tra cui, appunto, per quanto qui interessa, il signor Gianni Fabbri.

Come noto, l'indagine federale è stata avviata a seguito delle notizie di stampa relative all'attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Cremona in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione, alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a ricavare illeciti profitti su scommesse da effettuarsi su partite di calcio. Di tale organizzazione facevano parte diverse persone, alcune delle quali soggette alla giurisdizione della F.I.G.C..

Aperto, pertanto, uno specifico procedimento, la Procura Federale provvedeva a richiedere, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 401/1989, in relazione all'art. 116 c.p.p., copia degli atti di possibile interesse sportivo alla Procura della Repubblica di Cremona, che, con nota 9 giugno 2011, trasmetteva, per quanto di competenza, copia della comunicazione di notizia di reato della Questura di Cremona del 26 aprile 2011, copia della richiesta di emissione della misura della custodia cautelare in carcere e di arresti domiciliari della Procura della Repubblica di Cremona in data 18 maggio 2011, copia dell'ordinanza di applicazione della predetta misura emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cremona in data 28 maggio 2011. Veniva, altresì, acquisita, tra l'altro, copia dei verbali degli interrogatori resi al P.M. ed al G.I.P. dai soggetti sottoposti a misura cautelare, copia dei verbali delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, copia di alcuni verbali di perquisizione e sequestro.

Sul piano generale, osserva la Procura federale, come il complessivo materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento consenta di ritenere comprovata la illiceità delle condotte dei soggetti deferiti. Occorre, poi, considerare «che le condotte poste in essere dai tesserati erano finalizzate all'alterazione del risultato delle gare o per motivi di classifica o per l'effettuazione di scommesse dall'esito assicurato. Talvolta, anzi, le due finalità sopra indicate erano perseguite congiuntamente dagli stessi soggetti agenti» (cfr. deferimento). Inoltre, evidenzia la Procura federale, la considerevole mole di conversazioni telefoniche intercettate dagli inquirenti e, dunque,

quanto emerso dall'attività di captazione, è stato poi verificato attraverso riscontri consistenti sia nell'acquisizione di documenti, che nella escussione di testimoni e responsabili dei fatti.

Si legge, ancora, nel corposo provvedimento di deferimento della Procura federale: «nel presente procedimento appaiono realizzate molteplici condotte finalizzate alla alterazione dello svolgimento e del risultato delle gare, in ordine alle quali il mancato conseguimento del risultato "combinato" non può assumere alcun rilievo ai fini della integrazione dell'illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, C.G.S., in virtù della anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire tali effetti».

Con particolare riferimento all'episodio relativo alla gara Hellas Verona/Ravenna del 27.2.2011 deduce la Procura Federale come il servizio di intercettazione attivato nel corso delle indagini, alla luce dei riscontri testimoniali e documentali, ha permesso di accertare un evidente tentativo di interferire sulla partita in questione, posto in essere, da Massimo Erodiani, che ha tentato di «organizzare in concorso con altri l'alterazione della gara al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro» e Giorgio Buffone, che ha tentato di «organizzare in concorso con altri l'alterazione della gara, in particolare offrendo alla società Verona per il tramite del D.S. Gibellini di vincere con modalità particolari al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro» (cfr. deferimento). Di tale tentativo, secondo la prospettazione della Procura Federale, Fabbri era a conoscenza, anzi avrebbe concordato con Buffone le stesse modalità di alterazione.

Quanto alla gara Alessandria/Ravenna del 20 marzo 2011, la Procura Federale mette in risalto come «l'attività di intercettazione telefonica consentiva di acquisire importanti ed incontestabili elementi a supporto del tentativo posto in essere dalle società del Ravenna Calcio e dell'Alessandria, finalizzato a trovare un accordo per la manipolazione e pilotaggio del risultato finale della gara» (cfr. deferimento). Nel caso di specie, pertanto, secondo la Procura Federale, emergerebbe la responsabilità, tra gli altri, di Giorgio Veltroni e Giorgio Buffone, rispettivamente, all'epoca dei fatti contestati, presidente - amministratore unico dell'U.S. Alessandria 1912 S.r.l. e direttore sportivo del Ravenna Calcio S.r.l., in ordine alla violazione dell'art. 7, commi 1 e 5, C.G.S., «per avere, prima della gara Alessandria/Ravenna del 20.3.2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato ...» (cfr. deferimento). Del suddetto incontro e delle finalità dello stesso vi sarebbe prova della conoscenza da parte di Giorgio Fabbri, «secondo quanto dichiarato dal Buffone e secondo quanto emerge dalle intercettazioni progr. 417 del 16.3.11 e 615 del 19.3.11 del già richiamato R.i.t. 69/11 (in questa ultima telefonata testualmente il Buffone riferisce al Presidente: comunque di là non si sono fatti sentire ... e quindi immagino che domani tocca vincere)» (cfr. deferimento).

Da qui il deferimento di Gianni Fabbri e la conseguente richiesta di inibizione per anni 5 e preclusione avanzata dalla Procura Federale all'esito del dibattimento svoltosi innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale riunitasi nei giorni 3, 4, 5, 6 e 7 agosto 2011.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l'incolpato faceva pervenire memoria difensiva istruttoria, con relativa documentazione. Al dibattimento, il deferito, come rappresentato e difeso, ha illustrato ed integrato le proprie deduzioni e precisato le conclusioni.

Al termine della camera di consiglio la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto, per quanto interessa ai fini del presente giudizio, Gianni Fabbri responsabile dell'illecito contestato, irrogando allo stesso la sanzione della inibizione per anni 5 (cinque). La Commissione Disciplinare Nazionale ha, infatti, ritenuto che dagli atti e dalle risultanze del dibattimento «emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell'art. 7, comma 1, 5 e 6, C.G.S. e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 C.G.S.».

In particolare, quanto alle due gare che acquistano rilievo in ordine agli illeciti sportivi contestati al reclamante, la Commissione di *prime cure* ha ritenuto che per l'incontro Hellas Verona – Ravenna del 27.2.2011, «dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati sia dinanzi alla Autorità giudiziaria sia dinanzi alla Procura federale, risulta che Erodiani, Buffone e

altre persone non tesserate si accordano per alterare il risultato della gara» e che «della organizzazione del tentativo viene portato a conoscenza anche Fabbri, rappresentante di riferimento del Ravenna (seppur non più con la qualifica di Presidente, essendo cessato dalla carica dal 18.12.2010, ma con quella di Consigliere di amministrazione), il quale peraltro appare non solo consapevole dell'attività illecita di Buffone ma anche concorrente nella stessa» (cfr. decisione C.D.N. – Com. Uff. n. 13/CDN). Evidenzia, infatti, la Commissione Disciplinare Nazionale come secondo le dichiarazioni di Buffone fu proprio Fabbri a presentargli «un soggetto non tesserato (I.M.), indicato come interessato all'acquisto di quote della Società e persona insieme alla quale si sarebbe dovuto attuare il progetto di ricavare denaro da scommesse su partite di calcio del Ravenna». Proseguono i primi giudici: «Precisa Buffone che “questo progetto era condiviso dal Presidente Fabbri che era di fatto il mio interlocutore”».

Quanto alla gara Alessandria – Ravenna del 20.3.2011, è pacifico l'incontro tenutosi a S. Sepolcro il 17.3.2011 tra Giorgio Veltroni, all'epoca dei fatti presidente ed amministratore unico dell'U.S. Alessandria 1912 S.r.l. e Giorgio Buffone, all'epoca direttore sportivo del Ravenna Calcio. Nello stesso tempo è comprovato, anche secondo quanto ammesso da quest'ultimo, che l'incontro ha avuto ad oggetto il tentativo di concordare il risultato della gara medesima. «Nella vicenda», afferma la Commissione Disciplinare Nazionale, «Fabbri viene costantemente informato da Buffone ed è dunque parte attiva della trattativa, oltre ad esserne concorrente in esecuzione di un “programma” inteso a reperire fondi a favore della Società Ravenna attraverso scommesse su partite combinate».

Né possono essere accolte, secondo la Commissione Disciplinare Nazionale, tesi difensive volte a screditare l'attendibilità del Buffone e delle sue dichiarazioni confessorie.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il sig. Gianni Fabbri, come in atti rappresentato e difeso.

Lamenta, anzitutto, Fabbri, come l'organo giudicante di primo grado abbia fondato il proprio convincimento sulle inattendibili dichiarazioni accusatorie rese da Buffone, «non tenendo, invece, nella benché minima considerazione le solide argomentazioni difensive prospettate dall'odierno ricorrente (si vedano, al riguardo, le “note riassuntive della discussione orale” depositate nel corso della riunione del 4/08/2011)» (cfr. ricorso).

L'inattendibilità di Buffone, a dire del reclamante, è resa evidente dal fatto che lo stesso ha «dichiarato di aver posto in essere alcuni tentativi di illecito sportivo non per fini personali, ma solo ed esclusivamente perché – in ragione del suo legame con il Ravenna Calcio – intendeva salvare la società dalla grave situazione finanziaria che la affliggeva tramite i proventi delle scommesse. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia innanzi al G.I.P. presso il Tribunale di Cremona il Buffone ha, in particolare, affermato che i soldi servivano “per cercare di pagare gli stipendi ai calciatori e di pagare i contributi che ultimamente non stavamo pagando” (v. pag. 9 trascrizione interrogatorio Buffone del 4.6.2001 innanzi al G.I.P.)» (cfr. ricorso). Assunto, questo, secondo la difesa del reclamante, clamorosamente smentito dalle risultanze documentali acquisite al dibattimento che dimostrano come il Ravenna non si trovasse affatto, all'epoca dei fatti, nella paventata situazione di difficoltà economico – finanziaria ed aveva, peraltro, regolarmente corrisposto stipendi e contributi. Risulterebbe, pertanto, totalmente infondato e fuorviante il preteso “movente” che avrebbe animato Buffone, ossia quello di reperire fondi a favore della società Ravenna attraverso scommesse su partite combinate.

Evidenzia, ancora, il reclamante come «secondo l'ipotesi accusatoria – condivisa dal giudice di primo grado – il Buffone sarebbe pesantemente coinvolto in una numerosa serie di episodi di illecito sportivo – la maggior parte dei quali relativi a società diverse dal Ravenna Calcio – rispetto ai quali avrebbe, con tutta evidenza, agito in veste di accanito scommettitore e, quindi, per fini esclusivamente personali [...] Che il Buffone abbia agito per finalità personali (e del tutto estranee agli interessi del Ravenna Calcio) è chiaramente dimostrato, d'altra parte, anche dalle intercettazioni telefoniche relative alla gara Hellas Verona – Ravenna», dalle quali si evince come

il Buffone avesse chiesto per sé «un compenso di €20.000,00 per l'informazione fornita, ed avesse anche preteso ed ottenuto un consistente anticipo su tale somma» (cfr. ricorso).

Si legge ancora nell'atto di appello: «Sempre sotto il profilo dell'inattendibilità del Buffone, dalla lettura dell'interrogatorio reso al G.I.P. in data 4.6.2011 appare evidente come il Buffone sia giunto a prospettare un coinvolgimento del Presidente Fabbri nel proprio illecito agire solo a seguito di ripetute e suggestive domande poste dal G.I.P. e del P.M.» (cfr. ricorso), negando, peraltro, in prima battuta di aver ricevuto indicazioni da Gianni Fabbri e solo successivamente confermando l'ipotesi accusatoria, ma solo per mere finalità strumentali, volte ad "alleggerire" la propria posizione processuale.

L'analisi delle singole gare contestate al Fabbri dimostrerebbe, poi, l'assoluta estraneità dello stesso alle condotte poste in essere da Buffone ed il difetto di elementi di riscontro esterni rispetto alle dichiarazioni accusatorie rese da quest'ultimo.

Conclude ed insta, pertanto, la difesa del ricorrente, per il proscioglimento del signor Gianni Fabbri dagli illeciti contestati e, «qualora l'Ecc.ma Corte di Giustizia Federale volesse ritenere –ma non si vede come possa – che il Fabbri sia stato posto in qualche modo a conoscenza anche del tentativo di illecito posto in essere dal Buffone con riguardo alla gara Hellas Verona/Ravenna, analogamente a quanto già detto in relazione alla gara Alessandria/Ravenna dovrà derubricare il fatto oggetto di contestazione nella meno grave ipotesi di omessa denuncia, con conseguente riduzione della sanzione inflitta con la decisione impugnata» (cfr. ricorso).

All'udienza dibattimentale tenutasi il 18 agosto 2011, il Procuratore Federale, ribadito il concorso di Fabbri nell'illecito in contestazione e sottolineato come la documentazione prodotta dalla difesa del reclamante rappresenti ulteriore conferma delle difficoltà del Ravenna Calcio e come solo con gli afflussi finanziari dei nuovi soci la società abbia superato le medesime, ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione gravata.

La difesa, illustrata le ragioni del ricorso ed evidenziato come nel periodo di interesse (febbraio – aprile 2011) il Ravenna, come anche risulterebbe dalla certificazione Covisoc, ha corrisposto regolarmente stipendi e contributi, ha concluso per la riforma della decisione impugnata e l'accoglimento delle proprie istanze conclusive in atti rassegnate.

All'esito della camera di consiglio ritiene questa Corte di poter accogliere il ricorso in appello e di dover assolvere, seppur con la formula dubitativa, Gianni Fabbri dagli addebiti contestati, per i seguenti

Motivi

Secondo la ricostruzione della Procura Federale, come accolta dalla Commissione Disciplinare Nazionale, del tentativo di *combine* posto in essere da Giorgio Veltroni e Giorgio Buffone relativamente alla gara Alessandria/Ravenna del 20.3.2011 era compartecipe anche Gianni Fabbri.

Occorre, brevemente e per inciso, a tal riguardo rammentare come sia pacifico e, peraltro, ammesso dagli stessi interessati, che nei giorni immediatamente precedenti l'incontro Alessandria/Ravenna, fissato per il 20.3.2011, Giorgio Buffone, all'epoca direttore sportivo del Ravenna Calcio s.r.l. e Giorgio Veltroni, all'epoca presidente ed amministratore unico della U.S. Alessandria 1912 S.r.l., si siano dapprima sentiti telefonicamente e, poi, incontrati a San Sepolcro.

In particolare, l'attività di captazione posta in essere dalla Questura di Cremona, ha consentito di appurare che, nella telefonata del 13.3.2011 delle ore 21,47 (cfr. tel. prog. n. 219 - Rit. 69/11), Buffone invitava Veltroni a fare una "riflessione" sulla partita.

È, poi, lo stesso Veltroni che, il 16.3.2011, alle ore 12,36, chiama Buffone per fissare un appuntamento per il giorno successivo (cfr. tel. prog. n. 370 - Rit. 69/11).

Appaiono, poi, in tal ottica, inequivoche le dichiarazioni rese da Giorgio Buffone innanzi al G.I.P. del Tribunale di Cremona in data 4.6.2011 nell'ambito del noto procedimento penale n. R.G.N.R. 3628/10 – proc. penale n. R.G. 827/11 del Tribunale di Cremona. Riferisce Buffone che circa una settimana prima del programmato incontro di calcio Alessandria – Ravenna, lo chiamò il presidente dell'Alessandria e, nell'occasione, Buffone disse: «Presidente, faccia una riflessione

sulla partita di domenica. Lui mi ha chiamato dopo, non so se un giorno, due, non so ...». Alla domanda del G.I.P. sull'esito della "riflessione", Buffone risponde: «Ci siamo incontrati, lui mi ha chiesto, io pensavo anche che mi incontrasse, anche per il fatto, siccome l'Alessandria, era ai vertici, noi comunque venivamo anche se avevamo perso credo a Verona, era nella partita dopo che ... a Verona poi avevamo fatto una buona gara, può darsi che magari si poteva, poteva anche chiedermi magari che un pareggio poteva anche andare bene, insomma, ecco. Invece, mi aveva chiesto che voleva ...». «Vincere?», chiede il G.I.P. «... ed allora», prosegue Buffone, «gli ho detto "se vuoi vincere, fammi capire come vuoi vincere?" lui mi aveva offerto 50 mila euro, allora io ho risposto "se 50 mila euro, te ne offro io 100" ma era un modo dire, dove vai uno perde una partita per 50 mila euro!». Il G.I.P.: «troppo poco». Buffone: «Cioè, voglio dire non ha senso, voglio dire!». Il G.I.P.: «Certo, quindi, non vi conveniva perderla per pochi soldi?». Buffone: «Cioè, voglio dire, non aveva nessun senso. E quindi, non ... anche qui, non abbiamo fatto assolutamente nulla».

Precisa, poi, Buffone: «Ci siamo incontrati a San Sepolcro».

G.I.P.: «In Toscana, no?».

Buffone: «Sì, perché lui è di Monte San Savino».

G.I.P.: «Ma Veltroni ... ».

Buffone: «Veltroni, pensavo io che mi chiedesse di pareggiare ed invece ...».

G.I.P.: «"Invece di propormi un pareggio mi ha proposto una vittoria dell'Alessandria con un guadagno più o meno di 50 mila euro?"».

Buffone: «Sì, mi ha offerto 50 mila».

G.I.P.: «"Proposta inaccettabile perché la somma era modesta"».

Buffone: «Perché non avevamo convenienza».

Nel verbale 8.6.2011 di interrogatorio di Giorgio Buffone, quale persona sottoposta ad indagini, svoltosi avanti il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, è dato, tra l'altro, leggere: «Quanto ad Alessandria – Ravenna confermo quanto riferito al GIP e cioè il contatto avuto con il Presidente dell'Alessandria Calcio Veltroni ma in tale occasione non c'è stato l'accordo in quanto le cifre offerte e richieste non corrispondevano».

Del resto, del tentativo di concordare il risultato della gara Alessandria/Ravenna del 20.3.2011, vi è riscontro anche nella conversazione telefonica intercettata nell'ambito del procedimento penale prima richiamato, nella quale, Buffone comunica al proprio interlocutore di aver avuto un incontro con il presidente dell'Alessandria Calcio per cercare di combinare anche quest'ultima gara. Di seguito, si riporta uno stralcio della suddetta conversazione telefonica tra Buffone e M.P., soggetto (estraneo all'ordinamento sportivo) indagato, nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, in relazione all'organizzazione dell'associazione volta a «commettere in via stabile ed organizzata, con cadenza almeno settimanale, una pluralità di delitti di illecito sportivo, di cui all'art. 1 legge 401/1989, nonché di truffe ai danni delle società di calcio e degli scommettitori leali, associazione che interferiva su una pluralità di partite di calcio della Lega Pro, della serie B) e della serie A)» (cfr. richiesta 18.5.2011, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, di ordinanza di custodia cautelare in carcere e di arresti domiciliari):

«Buffone: ieri mi sono incontrato col presidente loro

M.P.: sì

Buffone: solo che loro ci hanno chiesto che vogliono vincere

M.P.: immaginavo

Buffone: eh e però in una maniera .. poco appetibile poco poco quindi io gli ho detto che l'importante era invece fare quell'altro risultato e lui adesso oggi parlava con l'allenatore e poi mi faceva sapere

M.P.: allora GIO' io

Buffone: però non la vedo semplice

M.P.: io ti dico questo per tempi avvenire nel caso della serie "C"

Buffone: sì

M.P.: la partita articolata COI e noi volevamo fare a VERONA

Buffone: uhm ... l'X (pareggio) o il due o l'"OVER"

M.P.: adesso non le fanno fà più già

Buffone: ah

M.P.: allora a noi ci interessa o l'uno

Buffone: Uhm

M.P.: Oppure "Over" tre e mezzo più di quattro volte quelle robe lì non te stà più a cervellà che vince il primo tempo che tanto non se fà niente

Buffone: ah ho capito

M.P.: già

Buffone: va bè ma chi se si fà un discorso de pareggio il pareggio quindi

M.P.: sì (inc.le) pareggia alla grande

Buffone: ehhh lo sò però sto aspettando oggi oggi che mi chiami e ancora non mi ha chiamato ha detto che voleva parlare prima lui e voleva vincere con noi insomma ecco io gli ho detto di no anche perché si è presentato con una miseria e ho detto se non ti presenti con almeno tre volte quello che mi hai detto

M.P.: levami una curiosità con quanto si è presentato

Buffone: 50 (cinquanta)

M.P.: eh un pò pochini

Buffone: io gli ho detto che gliene davo cento per vincere noi capito? e lui non c'è stato quindi oggi parlava lì con l'allenatore e poi mi faceva sapere ancora non mi ha chiamato e poi un'altra cosa con giù avevi sentito poi dell'altra cosa per lunedì loro giocano lunedì

[...]

M.P.: tu pensi che c'è la fai a bracciate

Buffone: eh io quello che gli ho fatto capire che è importante anche per loro capito? e lui ha detto lui era in quell'altra ottica ha detto che oggi parlava con l'allenatore e poi mi faceva sapere io non lo visto mal to era più per l'altra ipotesi capito? però così è impossibile

M.P.: O Già quella che ti ho detto io

Buffone: eh

M.P.: quella che ti ho detto io quella che ti ho detto io non la fà divulgare perché vedi che non se sà eh .. E stata una roba fatta molto in sordina eh»

(cfr. trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull'utenza avente il numero 0719331487 come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 52/11 Rit emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona Progressivo n° 1030 Data: 18/03/2011 Ora: 15:01:56 Durata: 0:05:20 - Chiamata: Uscente Interlocutore: 0544212052 in uso a Buffone Giorgio - Intestatario: Ravenna Calcio S.r.l.).

Ancora, nelle dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale il 6.7.2011, Giorgio Buffone, con riferimento alla partita con l'Alessandria del 20.3.2011, afferma di aver portato a conoscenza dell'allenatore Leonardo Rossi che si sarebbe «incontrato con il Presidente di quella squadra per negoziare un pareggio ... Questo colloquio avvenne il 16 marzo 2011 ed è quello oggetto della telefonata progr. n. 378 Rit 69/11, nel quale mettevo al corrente Rossi del futuro incontro con il Presidente Veltroni. Tale incontro poi avvenne con il Veltroni il 17.3.2011 di fronte all'albergo Borgo Palace di San Sepolcro (AR). Sono salito sulla sua macchina e dopo diversi chilometri ci siamo fermati presso un bar, in un paese che non ricordo. Qui Veltroni mi offrì 50.000 euro per la sconfitta del Ravenna ad Alessandria, ma io non accettai in quanto avevo in animo di negoziare un pareggio».

Del resto, a prescindere dal contesto probatorio di cui si è detto, è lo stesso Veltroni, in occasione dell'audizione del 14.7.2011 innanzi alla Procura Federale, che afferma che, nella conversazione telefonica preparatoria dell'incontro di San Sepolcro, Buffone «non mi anticipò il motivo dell'incontro, né io insistetti per saperlo, avendo chiaramente inteso che volesse parlarmi in via riservata di qualcosa di cui non preferiva parlarne telefonicamente». In altri termini, Veltroni

comprende perfettamente di cosa, in realtà, si doveva discutere, perché altrimenti non vi sarebbe stato alcun problema a parlarne o, almeno, farne cenno per telefono e, considerato l'approssimarsi della gara del 20.3.2011, non poteva che trattarsi della "sistemazione" della partita di qualche giorno dopo.

Ciò premesso, come si diceva, secondo l'assunto della Procura federale, anche Fabbri era a conoscenza del tentativo di concordare il risultato dell'incontro Alessandria – Ravenna. E di ciò si avrebbe riprova dall'ascolto della telefonata n. 417 del 16.03.2011 delle ore 21,02 - Rit.69/11 intercorsa tra il presidente del Ravenna calcio e Buffone, nel corso della quale quest'ultimo lo informa dell'appuntamento del giorno successivo con il presidente dell'U.S. Alessandria, Veltroni, auspicandosi un risultato positivo. Fabbri chiama Buffone:

«Buffone: pronto

Fabbri: Ciao Giorgio

Buffone: Pres. ... volevo dire ... oggi mi ha chiamato il nostro amico

Fabbri: sì

Buffone: da vederci domani pomeriggio

Fabbri: eh

Buffone: A lu .. Lei domani mattina è in giro?

Fabbri: domani mattina sarei a letto fors .. boh

Buffone: allora niente io vado ... sento ... eee ..

Fabbri: domani vai .. vai là per pomeriggio?

Buffone: primo pomeriggio credo ma ci dobbiamo sentire domani mattina

Fabbri: come?

Buffone: ci dobbiamo sentire domani mattina

Fabbri: Ah Beh ascolta io ...in tarda mattinata comunque sono ... cioè

Buffone: eh

Fabbri: dipende a che ora devi andar via

Buffone: eh adesso vedo come so l'orario

Fabbri: (incomprensibile) ...

Buffone: esatto .. come so l'orario ci sentiamo dai ... se ... tanto

Fabbri: (incomprensibile) .. io vado a mangiare nel capanno domani

Buffone: eeh al limite verso le undici va bene come orario? O è ... o è presto

Fabbri: sì sì tu .. no .. alle undici ... alle undici può anche tranquillamente andare bene mi fai un fischio

Buffone: eh va bene Ok vediamo se so qualcosa eehh

Fabbri: quindi ... quindi insiste

Buffone: ma ... mi ha chiamato stamattina e poi m'ha detto ... allora .. gli ho detto ... oh non ti ho sent e m'ha detto ... eh mò allora e gli ho detto .. beh vediamoci no come siamo messi domani ... e gli ho detto .. guarda io sto a Roma sto arrivando stasera tardi e ha detto ... allora vediamoci domani quindi...

Fabbri: è anche Ismet a Roma oggi

Buffone: Ismet?

Fabbri: sì era a Roma anche lui oggi

Buffone: ah ... ho capito eeh va beh io con lui me me devo sentì per stà cosa oppure no ...

Non credo no mi sento prima quello che vogliono fare quelli su là'

Fabbri: sì sì sì certo

Buffone: eh perché .. spero che insomma vogliono fare: una cosa che può bene ... che può andar bene anche a noi immagino

Fabbri: ah no va beh

Buffone: spero

Fabbri: altrimenti

Buffone: eh .. vediamo un po' vedi può essere una buona cosail fatto che t'ha .. ha chiamato lui ... quindi

Fabbri: eh ma sai ... normale anche

Buffone: eh .. beh insomma

Fabbri: adesso sono .. no ... considera un certo privilegio dai

Buffone: eh vediamo adesso comunque se è un orario giusto io domani passo lì verso quell'ora a Ravenna e facciamo due chiacchiere se invece è prima o meno ta to sento e vedo che è una ... se è una cosa fattibile o meno poi dopo magari ci vediamo dopo insomma in qualche maniera facciamo

Fabbri: sì tanto io poi vado a vedere l'allenamento domani ... è giovedì

Buffone: mmm esatto .. va bene comunque ci sentiamo era per avvertire de sta cosa qua

Fabbri: grazie mille

Buffone: va bene ... buona serata

Fabbri: ciao Giò

Buffone: arrivederci arrivederci

Fabbri: altrettanto ciao».

(cfr. trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull'utenza avente il numero 337606380, come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 69/11 Rit emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona, progr. n. 417 – Data: 16/03/2011 Ora: 21:02:33 - Durata: 0:02:31).

Come si vede, nella conversazione non c'è alcun esplicito riferimento all'incontro che poi, effettivamente si terrà l'indomani, con il presidente dell'U.S. Alessandria. Tuttavia, dalla complessiva trama telefonica captata in entrata ed uscita dalle utenze in uso a Buffone, può affermarsi che questi si riferisca proprio all'incontro con Giorgio Veltroni.

Nella telefonata n. 430 del 17.03.2011 delle ore 10,25 - Rit.69/11, infatti, Buffone parla con il presidente dell'Alessandria calcio fissando un appuntamento per vedersi nel pomeriggio. Nella successiva telefonata n. 433 del 17.03.2011 delle ore 10,27 - Rit. 69/11 Buffone informa Daniele Deoma che si stava recando all'appuntamento con il presidente dell'Alessandria e che gli avrebbe, quindi, immediatamente comunicato l'esito dell'incontro..

Del resto, poi, è lo stesso Gianni Fabbri sentito dalla Procura federale in data 4.7.2011 che riguardo alla suddetta telefonata con Buffone afferma: «... ricordo che in effetti si parlava di un incontro che il d.s. Buffone avrebbe avuto con il presidente dell'Alessandria, ritengo per definire la posizione del calciatore Scappini Stefano, in forza all'Alessandria, e, dalla ns. società dato in prestito per la Stagione Sportiva in corso. Preciso che, pertanto, l'incontro con il presidente dell'Alessandria era finalizzato al possibile trasferimento definitivo del predetto calciatore per la stagione successiva 2011-2012».

Dato per ammesso, dunque, che nella conversazione sopra riportata tra Buffone e Fabbri ci si riferisca all'appuntamento con Veltroni, non è comunque possibile affermare, quantomeno con sufficiente certezza, che il primo riferisce al secondo anche che la ragione dell'incontro è proprio quella di tentare di trovare un accordo sul risultato della gara della domenica successiva Alessandria/Ravenna. Tantomeno, se ne può ricavare che sia lo stesso Fabbri a dare indicazioni in tal senso al suo direttore sportivo.

Dal materiale acquisito al dibattimento emerge, poi, che nella serata del 17.3.2011, ossia il giorno dell'incontro Buffone – Veltroni, con un s.m.s. registrato con il numero 488 delle ore 19,51, Rit. n. 69/11, Buffone comunicava al suo presidente quanto segue: " Ok. Proposta non, interessante Buon Concerto". Messaggio che l'interessato spiega sempre nell'ottica della trattativa relativa alla posizione del calciatore Scappini, in prestito all'Alessandria e in comproprietà tra Sampdoria e Ravenna. Dichiara Fabbri alla Procura Federale nel corso dell'audizione del 4.7.2011: «confermo che ritenevo che Buffone si riferisse alla proposta in ordine al trasferimento definitivo del calciatore Scappini». Tesi che potrebbe trovare conferma nelle stesse dichiarazioni di Veltroni, secondo cui, all'inizio dell'incontro di San Sepolcro si parlò effettivamente, seppur in breve, della posizione Scappini.

L'accusa ricava elementi indiziari utili all'incolpazione di Fabbri dalla telefonata n. 450 del 17.03.2011 - Rit. n. 69/11 intercorsa tra Giorgio Buffone e Daniele Deoma, nella quale i due fanno riferimento ad un incontro di calcio probabilmente da alterare. Nella circostanza quest'ultimo indica nel cittadino albanese I.M. la persona a cui doveva dare delle fidejussioni. La riprova che detto cittadino extracomunitario fosse il soggetto che materialmente effettuava le scommesse per conto del Ravenna calcio si ha quando il Buffone riferisce che aveva appena lasciato I.M. a parlare con il presidente. Prima di chiudere la telefonata, peraltro, Buffone conferma nuovamente l'appuntamento con il presidente dell'Alessandria. Di seguito, si riporta uno stralcio dell'intercettazione, negli aspetti di maggior interesse per il presente giudizio (Buffone chiama Deoma):

Deoma: si Giò ...

Buffone: eccomi

[...]

Deoma: eh quindi poi mi muoverò di conseguenza ... per quanto riguarda poi quell'altra situazione e ..s ... e... con Ismet se lui vuole la garanzia

Buffone: si sto già ... al ... ora io mi son visto oggi quando tu mi hai chiamato ero ... poi dopo un po' è venuto anche lui

Deoma: si

Buffone: per ved. .. per quello che c'era da fare qua capito?

Deoma: si

Buffone: adesso io sono andato via l'ho lasciato di là

Deoma: con lui .. con (incomprensibile) ..

Buffone: si si esatto .. eh quindi con lui siamo rimasti d'accordo comunque ci saremmo visti domani .. lui m'ha detto .. Giò fammi sapere ... gli ho detto ... guarda .. ci ... siamo rimasti ci vediam domani ci vediam domani capito? Naturale che l'altro non sà

Deoma: eehh Giorgio

Buffone: mm

Deoma: se c'è la situazione io

Buffone: eh ma io la situazione infatti ti sto dicendo .. io te la

Deoma: possiamo rischiare però Ismet deve ... deve essere poi cauto a presentarsi come ci presenteremo noi in casa .. (incomprensibile) ...

[...]

Buffone: va beh V.. tu sai tutto

Deoma: allora eeh mi fai uno squillo .. io non ti chiamo e mi chiami tu più tardi

Buffone: ti chiamo io quando ho fatto ciao

Deoma: alle .. alle tre no?

Buffone: no m'ha chiamato m'ha rinviato alle quattro e mezza

Deoma: alle quattro e mezza

Buffone: mi ha chiamato proprio cinque minuti fa che deve andare in ospedale che sua mamma è in ospedale

Deoma: ma tu proprio .. proprio con il ... il ...

Buffone: si ... il .. ,

Deoma: ah però ... il ...

Buffone: si

Deoma: ho capito ho capito ho capito

Buffone: eh

Deoma: va bene dai

Buffone: e quindi devo .. c'ho appuntamento alle quattro e mezzo

Deoma: tanto Giò siamo ancora a giovedì voglio dire

[...]

(cfr. trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull'utenza avente il numero 337606380, come da decreto nr. 3628/10 n. RGNR - 69/11 - Rit emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona - Progressivo n. 450 - Data: 17/03/2011 - Ora: 12:36:17 - Durata: 0:05:26).

Ritiene questa Corte che neppure tale conversazione apporti elementi utili all'affermazione dell'effettivo coinvolgimento di Fabbri. Anzi. Infatti, Buffone, dopo aver affermato di aver lasciato il tale Ismet «di là» (ossia, secondo gli inquirenti, con il presidente Fabbri), aggiunge: «naturale che l'altro non sa».

Secondo la ricostruzione dell'accusa il ricorrente era a conoscenza anche dell'illecito sportivo contestato a Buffone ed altri in relazione alla gara Hellas Verona/Ravenna del 27.2.2011.

Si rammenta, per inciso, a tal proposito, come anche in questo caso numerosi, concordanti ed inequivoci siano gli elementi raccolti dagli inquirenti che consentono di ritenere ampiamente provato l'illecito sportivo in questione ed il concorso nello stesso da parte di diversi soggetti, tra cui, per quanto qui particolarmente rileva, lo stesso Giorgio Buffone, incontratosi, a tal fine, con Mauro Gibellini, direttore sportivo del Verona, presso l'azienda vinicola che il figlio dello stesso gestisce in Castelvetro (Mo). Peraltro, le dichiarazioni di Buffone su tale incontro sono accompagnate da circostanziati riferimenti e confermate anche dall'assegno di € 200,00 emesso dallo stesso per l'acquisto di due cartoni di vino Lambrusco.

Sull'episodio Buffone dichiara: «In occasione dell'incontro, spiegando la situazione economica in cui versava il Ravenna, chiesi al Gibellini se era possibile combinare la partita con il Verona del 27.2.2011, ipotizzando una sconfitta del Ravenna. Preciso che non chiesi alcun corrispettivo al Gibellini perché il progetto non era quello di ricavare soldi dal Verona, ma di trasmettere ad I.M. il risultato di una partita sicura sul quale quest'ultimo avrebbe potuto veicolare un buon numero di scommesse. Gibellini rifiutò dicendomi che il presidente del Verona era in precarie condizioni di salute e di non aver, comunque, punti di riferimento per poter discutere una simile proposta, per cui riteneva la cosa assolutamente impraticabile. La cosa finì lì» (cfr. dichiarazioni Buffone 6.7.2011 alla Procura Federale).

In una lunga conversazione tra M.P. e Massimo Erodiani, intercettata alle ore 20.28 del 22 febbraio 2011, «in cui venivano pianificate le *combine* di più partite, il primo confermava di dovere incontrare per l'indomani il Direttore Sportivo del Ravenna Buffone Giorgio, al fine di parlare "a voce" di questioni circa l'imminente incontro calcistico con il Verona» (cfr. relazione informativa della Questura di Cremona e trascrizione di conversazione telefonica in arrivo avente il numero 3280548982, come da decreto nr. emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona - Progressivo n. 1142 - Data: 22/02/2011 - Ora: 20:28:09).

Alle ore 16,26 del giorno successivo Buffone forniva un aggiornamento a M.P. circa le modalità con le quali doveva raggiungere un accordo direttamente con la dirigenza della squadra veronese su una possibile sconfitta della squadra ospite, che logicamente, prevedeva, come contropartita, un conveniente riscontro economico. Si osservi come nella predetta conversazione il dirigente ravennate si lamenta del fatto che la propria dirigenza cambiava repentinamente idea sul comportamento da tenere. Si riporta di seguito uno stralcio della trascrizione dell'intercettazione con i punti di maggior interesse, per quanto qui di rilievo. M.P. chiama Buffone:

«Buffone: pronto

M.P.: ciao Gio ... Marco

Buffone: ciao... sei arrivato?

[...]

M.P.: Oh Gio ..pensi di averci belle notizie per domani mattina?

Buffone: A io guarda ... io con sto scemo qui te lo dico tranquillamente cioè per me una cosa semplice no .. nel senso .. è come ti avevo detto .. eeh lui non lo so come la pensa ... lui ha detto che stamattina ha detto che andava bene ma io adesso vado a parlare con lui mi dirà l'opposto di quello che ha detto lui stamattina ... capito?

M.P.: Andava bene per dici per abbracciarsi?

Buffone: noo .. no no no non per quello che ti dicevo l'altra volta se devi fare una cosa la devi fare in modo che abbiamo le nostre convenienze no? E quindi

M.P.: bravo

Buffone: e te fai il segno della croce e amen voglio dire no

M.P.: si

Buffone: allora adesso sto andando da lui per capire se devo incontrarmi oppure no ... proprio perché mi incontro (incomprensibile) se dà l'ok e non cambia parere perché già son due tre volte arriva all'ultimo momento ci mette un qualcosa di suo che ci rovina sempre tutto capito? eh

M.P.: si si

Buffone: eh quindi adesso sto a sentire lui ... vado adesso c'ho appuntamento (incomprensibile) ...

[...]

Buffone: [...] ... perché è una cosa che è fattibile perché voglio dire, è vantaggiosa per gli altri quindi voglio dire non credo che cioè non devo mettere .. voglio dire hai capito? Di mio ci vuole solo l'assenso che è fondamentale perché dopo ti muovi ... mi muovo solo quando c'ho un assenso ins... una cosa che io sono tranquillo che non dian problemi insomma ecco tutto lì

M.P.: ok Giò ..

[...]

(trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull'utenza avente il numero 3280548982, come da decreto n. 3628/10 n. RGNR - 53/11 – Rit emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona - progressivo n. 1221 Data: 23/02/2011 Ora: 16:26:06 Durata: 0:04:32).

Puntualmente giungeva dopo pochi minuti l'aggiornamento di M.P. al socio Massimo Erodiani che veniva informato sulla possibilità che il proprio referente del Ravenna gli confermasse la possibilità che la squadra interessata nell'imminente trasferta di Verona perdesse appositamente l'incontro. M.P. trovava pertanto difficoltà a garantire gli € 20.000,00 a Erodiani necessari per effettuare la scommessa sull'incontro già organizzato e definito "concluso" Benevento - Cosenza del lunedì successivo che avrebbe visto l'interessamento del portiere del Benevento Paoloni. Tale difficoltà era riconducibile al fatto che Buffone aveva chiesto un possibile anticipo sulla somma "contrattualmente" stabilita per la *combine* degli eventi calcistici che vedevano interessato il Ravenna Calcio (cfr. relazione informativa della Questura di Cremona alla Procura della Repubblica di Cremona e progressivi n. 1223 e n. 1224 di cui al Rit. 53/11).

L'articolata trattazione economica delle informazioni illecite ricevute dal direttore sportivo del Ravenna Calcio emergeva nella successiva conversazione intercettata tra i due alle ore 18,37 nel corso della quale, oltre a fare riferimento ad altre trattative illecite riconducibili alla *combine* di altri eventi, M.P. si raccomandava con il proprio interlocutore di dover garantire al dirigente sportivo la somma di €20.000,00 per l'informazione preliminare sull'esito finale della partita.

M.P. chiama Massimo Erodiani da un'utenza cellulare di un amico (che si trova in sua compagnia a Milano per la partita dell'Inter) in quanto ha il suo cellulare scarico):

[...]

Erodiani: ho capito Marco ma se dobbiamo dare venti a loro

M.P.: eh

Erodiani: sicuro che vuole essere ... se noi investiamo .. metti quaranta

M.P.: si

Erodiani: sono per ... fai uno e ottanta ... sono trentadue

M.P.: così

Erodiani: sono venti a loro sono dodici .. dodici puliti che rimangono

M.P.: allora mà

Erodiani: eh

M.P.: dodici puliti

Erodiani: sono sei a testa in teoria

[...]

Erodiani: perché io ti dico se una .. venti a loro va bene ci possono uscire ma questo qui sicuramente batterà cassa non la fa gratis

M.P.: chi?

Erodiani: l'amico nostro ... non gli vuoi riconoscere niente? Questo ti dico

[...]

M.P.: ci potrebbe interessare sì ... io l'unica cosa che .. debbo entro domani ... debbo dire a questo qui di Ravenna (Buffone Giorgio ... ndr) se glieli do o no ... eeh

Erodiani: ok .. quello di Ravenna quanto vuole?

M.P.: (incomprensibile)

Erodiani: per lui?

M.P.: quello vuole per lui venti per ... eeh per lui mà .. eeh

Erodiani: per lui però ti dà per lui sui venti ti dà il parziale finale

M.P.: lui ... lui i venti mi dà la partita articolata io non sono stato pronto a dire che la partita articolata te non la ...

Erodiani: ma in C Marco in Italia chi ... te la fà? chi te la fa in Italia...

[...]

M.P.: Massimo Gianfranco è affidabile al cento per cento? Io su questo di Ravenna te do il mille per cento di affidabilità ..

(cfr. trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull'utenza avente il numero 3294133642, come da decreto n. 3628/10 n. RGNR - 29/11 Rit emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona Progressivo n. 2393 - Data: 23/02/2011 - Ora: 18:37:41 Durata: 0:17:11).

La mattina del 24 Febbraio 2011, alle ore 9~7, M.P. chiama Massimo Erodiani affermando che stava prestando cure al proprio paziente Buffone. La ragione di tale chiamata era riconducibile al fatto che, come pattuito in precedenza, avesse fornito una somma di denaro al dirigente sportivo quale anticipo per la rivelazione della manipolazione della partita Verona - Ravenna, lo stesso non avrebbe più avuto l'intera somma di €20.000,00 da consegnare ad Erodiani per l'investimento da effettuare sulla scommessa riguardante il posticipo del lunedì "Benevento/Cosenza" (cfr. relazione informativa della Questura di Cremona alla Procura della Repubblica di Cremona).

Nella conversazione telefonica intercettata alle ore 9,06 del 25 Febbraio 2011 Erodiani esterna a Gianfranco Parlato le proprie perplessità circa il comportamento di M.P. che appunto aveva affermato di essere intenzionato ad anticipare la somma di €15.000,00 al Direttore sportivo del Ravenna. Tale impegno era stato mal recepito da Erodiani che per tale ragione avrebbe ricevuto da M.P. una somma ridotta rispetto a quella preventivata da investire su altri eventi già manipolati e considerati conclusi (cfr. progressivo n. 108 di cui al Rit. 46/11).

Alle ore 18,46 M.P. contatta Buffone il quale gli riferisce di avere parlato con chi di dovere e che ora era in procinto di parlare con il suo Presidente. Su pressione di M.P. per conoscere se vi fossero buone novità il dirigente rispondeva: «dipende da noi» (cfr. relazione informativa della Questura di Cremona alla Procura della Repubblica di Cremona).

Alle 14,04 del 26 febbraio 2011 M.P. notizia Erodiani sulla circostanza di essere stato poco prima contattato dal dirigente del Ravenna il quale lo aveva informato che l'accordo con il Verona era saltato. M.P. riferisce di avere appreso che tale decisione era riconducibile alla paura di eventuali indagini della Federcalcio susseguenti ad un incontro calcistico preceduto da un ingente volume di giocate e che pertanto, nonostante l'accordo con il Ravenna avesse consentito al Verona di vincere la partita a costo zero pur se in maniera articolata (cioè con il preliminare accordo sull'esito del risultato parziale e finale), le due Società non si accordavano in tale senso (cfr. relazione informativa della Questura di Cremona alla Procura della Repubblica di Cremona).

Pacifico, dunque, il tentativo di "combinare" Hellas Verona – Ravenna, veniamo, adesso, al contestato coinvolgimento del ricorrente nel predetto illecito.

A tal proposito si legge, tra l'altro, nel verbale 8.6.2011 di interrogatorio di Giorgio Buffone, quale persona sottoposta ad indagini: «effettivamente, per le ragioni che ho già esposto nel precedente interrogatorio, d'accordo con il mio presidente mi sono recato a parlare con il direttore

sportivo del Verona Gibellini al quale ho esposto i problemi del Ravenna ed al quale ho proposto di combinare una partita anche se non siamo arrivati al punto di raggiungere l'accordo». Tuttavia, appena dopo lo stesso dichiarante afferma: «Devo dire che il presidente Fabbri, che pur avrebbe gradito rimpinguare le casse della società attraverso delle scommesse positive, in realtà quasi gli faceva piacere non aver raggiunto l'accordo. La partita pertanto non è stata combinata». E aggiunge che dopo il fallimento del tentativo di combinare l'incontro, riferì al presidente Fabbri «che si dimostrò sollevato di tale soluzione. Intendo precisare che il Fabbri viveva queste vicende con grande sofferenza perché da una parte gli sarebbe piaciuto vincere sul campo e dall'altra vedeva le problematiche economiche e finanziarie che dovevano in qualche modo essere risolte» (cfr. dichiarazioni Buffone 6.7.2011 alla Procura federale). Come si vede, con specifico riguardo alla posizione Fabbri, Buffone si mostra incerto e, per certi versi, si contraddice, anche perché sembrerebbe sostenere che il presidente è consapevole del tentativo di *combine*, ma non vuole alcuna *combine*.

Quanto alle affermazioni rese da M.P. al G.I.P. del Tribunale di Cremona all'udienza del 3.6.2011, secondo cui Buffone «si muoveva sempre con il consenso del suo presidente», occorre, anzitutto, considerare che si tratta di una impressione che non può assumere la valenza probatoria propria di una testimonianza. È probabile che M.P. si sia fatto questa idea sulla base di quanto riferito dallo stesso Buffone che, però, aveva tutto l'interesse a far credere ciò a M.P., sia per "accreditarsi" ai suoi occhi, sia per suffragare le sue richieste di denaro e/o giustificarsi (scaricando la responsabilità del mancato accordo sul presidente) nei confronti dello stesso M.P. e degli altri appartenenti all'associazione dedita all'alterazione dei risultati per finalità di scommesse, per gli episodi in cui i tentativi di *combine* relative al Ravenna non andavano in porto.

La tesi secondo cui il tentativo di Buffone di coinvolgere Fabbri possa spiegarsi nella prospettiva di accreditarsi e rafforzare la propria credibilità agli occhi di M.P. e degli altri compartecipi al progetto scommesse è, peraltro, avvalorata dallo stesso suddetto episodio relativo alla gara Hellas Verona – Ravenna. La gara è del 27.2.2011. Buffone dichiara di aver incontrato Gibellini, d.s. del Verona, circa 1 o 2 settimane prima. Le varie intercettazioni telefoniche, sopra per estratto riportate, ove si parla dell'organizzazione della stessa, si riferiscono al periodo dal 22 al 26 febbraio e proprio in queste, parlando con i vari interlocutori, Buffone lascia credere che deve parlare con Fabbri per avere l'assenso definitivo, quando invece Gibellini aveva già rifiutato ogni ipotesi di accordo! Che assenso, dunque, Buffone doveva ricevere dal proprio presidente, quando non vi era più in piedi alcuna «trattativa»?

Né solidi e convincenti elementi di prova, a supporto della correttezza della tesi accusatoria accolta dalla Commissione Disciplinare Nazionale, possono essere tratti dall'amicizia tra Fabbri ed il cittadino albanese I.M. Dall'ampia e dettagliata deposizione resa dal predetto al G.I.P. del Tribunale di Cremona alla udienza del 9.6.2011, infatti, sembra desumersi che Fabbri fosse convinto o si illudesse che I.M. lo avrebbe aiutato a trovare un acquirente cui cedere le proprie quote del Ravenna Calcio s.r.l.: «"guarda, facciamo una cosa", mi ha detto "io non ho tanti soldi" "se io ti trovo un acquirente in Albania, se la legge ce lo permette, te puoi vendere delle quote?" "io lo posso vendere anche tutto". Sua moglie voleva vendere tutto, Fabbri no, perché lui è un appassionato del calcio, più pazzo di me, mi ha detto: "non tutto" e poi: "va bene, fai quello che puoi fare, io vado e tratto con il direttore generale di questa compagnia che si chiama Eurolotto"» (cfr. verbale prima richiamato). Più questa, quindi, che non favorire I.M. nelle sue attività inerenti le scommesse, sembra essere la prospettiva degli incontri Fabbri – I.M. e la ragione per cui Fabbri presenta Giorgio Buffone allo stesso I.M..

Fragile, poi, la spiegazione fornita da Buffone circa il coinvolgimento di Fabbri nei tentativi di combinare i risultati di alcune partite. «... Ismet aveva anche a livello così diciamo verbale, ambizioni nel futuro, insomma, di portare il Ravenna a certi livelli. Però il problema nostro, di società Ravenna Calcio, perché io sono otto anni che lavoro nel Ravenna Calcio, proprio era di grande difficoltà economica di quest'anno, il superare quest'anno per noi era fondamentale perché poi dopo magari dal prossimo anno, con una cessione di società o che magari, lavori del nostro

presidente magari andavano un pochino meglio ... Quest'anno, siamo in grave crisi ("e Ismet in qualche modo" chiede il G.I.P.) dava una speranza per i prossimi anni, insomma, questo era quello che ho percepito io»: così Buffone al G.I.P. del Tribunale di Cremona in data 4.6.2011.

Agli atti del procedimento, infatti, vi è prova della regolare corresponsione dei compensi ai dipendenti e calciatori e del regolare pagamento dei contributi da parte del Ravenna Calcio, per ciò che concerne il periodo di riferimento dei due illeciti contestati (febbraio – marzo 2011). Anche dette circostanze, dunque, sembrano smentire la ricostruzione operata da Buffone delle ragioni (recuperare fondi per la "difficile" situazione finanziaria del Ravenna) dei tentati accordi delle due gare e della relativa conoscenza e condivisione da parte di Fabbri. Difetterebbe, del resto, l'interesse di Fabbri in tale prospettiva, atteso che se nel maggio 2011 cede le proprie quote è presumibile che da ben prima Fabbri fosse alla ricerca di acquirenti o nuovi soci del Ravenna Calcio.

Inoltre, che Buffone agisse per interessi propri e dei partecipanti all'associazione di cui all'atto di deferimento della Procura Federale e non già per rimpinguare le casse del Ravenna Calcio è anche dimostrato dal compenso di €20.000,00 chiesto a M.P. per l'informazione fornita in ordine al risultato di Hellas Verona – Ravenna, somma rispetto alla quale Buffone ottiene anche un consistente anticipo «raggirando – peraltro» il medesimo M.P. «visto che, come dichiarato dallo stesso Buffone, il direttore sportivo del Verona (Gibellini) aveva già da tempo rifiutato qualsiasi possibilità di accordo illecito» (cfr. ricorso; cfr. anche ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. del Tribunale di Cremona).

Di particolare rilievo, poi, il fatto che alla precisa domanda del P.G. del Tribunale di Cremona all'udienza del 4.6.2011, «il presidente era a conoscenza, anzi, le dava indicazioni?», Buffone risponde: «... il presidente dava il bisogno di recuperare soldi per arrivare fino a fine campionato», ciò che se fatto, ovviamente, con strumenti leciti (ad es. sponsor, cessioni calciatori, riduzione spese, ecc.) è del tutto normale quale indicazione fornita da un presidente di società al suo direttore sportivo. Ed alla successiva domanda del P.G., «Ma su questo le dava indicazioni?» (ossia, sui tentativi di "combinare" le gare), la risposta istintiva, immediata, di primo impatto di Buffone è: «No, no, assolutamente!». Solo successivamente, alla ulteriore domanda «.. il presidente era perfettamente a conoscenza di quello che lei faceva, anzi era il presidente che le dava direttive per fare quello che lei ha fatto, questo è giusto?», Buffone, con tono incerto, risponde: «è giusto quasi, sai, cioè nel senso che ... sì, lo so, è difficile da ...[...] ... voglio far capire l'amore del nostro presidente per la società, talmente è la voglia di portare avanti questo giocattolo e superare questo momento di difficoltà, cioè senno sembrerebbe un delinquente come sono un delinquente io, ma io non sono».

Solo alla successiva domanda riassuntiva del G.I.P., «Potremmo dire così "il presidente del Ravenna che si chiama Gianni Fabbri condivideva le mie iniziative per salvare la società"», come integrata dal P.G. "Se permette? Dava direttive. Lui è un dipendente», Buffone risponde: «Sì, è vero».

Aggiunge, inoltre, Buffone, nelle sue dichiarazioni rese alla Procura federale in data 6.7.2011: «Voglio inoltre ribadire che, di fatto, io non ho mai movimentato, né in uscita né in entrata, alcuna somma di denaro. E comunque, né la società, né il suo presidente né, tantomeno io, abbiamo conseguito alcuna utilità economica».

Insomma, sembra cogliere nel segno la difesa del ricorrente quando afferma che Buffone tenta di coinvolgere Fabbri per fini meramente strumentali «e, cioè, per cercare di alleggerire la propria posizione processuale (sotto il profilo dei motivi che hanno animato le proprie condotte illecite), scaricando parte delle proprie responsabilità sulla persona del presidente Fabbri» (cfr. ricorso).

Questa Corte condivide le considerazioni dei primi giudici sull'attendibilità delle complessive dichiarazioni, di natura in parte anche confessoria, rilasciate da Giorgio Buffone. La valutazione in termini di attendibilità deve, infatti, essere effettuata nel suo complesso e avuto particolare riguardo al materiale acquisito al presente procedimento, dal quale, come correttamente evidenziato dalla Procura federale al dibattimento, emerge l'atteggiamento pienamente collaborativo di Buffone (a differenza di quello tenuto in occasione della vicenda Lumezzane – Ravenna, già, peraltro, oggetto

di giudicato). Dichiarazioni, quelle rese da Buffone nei procedimenti aperti dalla Procura della Repubblica di Cremona e dalla Procura federale, che hanno, peraltro, condotto all'applicazione, nei suoi stessi confronti, della sanzione della inibizione per anni 5 e preclusione.

Tuttavia, ciò non toglie che le numerose pagine di deposizione rese da Buffone, nei diversi interrogatori innanzi agli organi della giustizia ordinaria e nell'audizione innanzi agli inquirenti federali, debbano essere specificamente esaminate e valutate in relazione alle varie posizioni di cui al deferimento e con riferimento ai singoli episodi contestati. Ebbene, una tale disamina conduce, a parere di questa Corte, a ritenere che le dichiarazioni di Buffone rilasciate con specifico riguardo all'asserita conoscenza di Fabbri dei tentativi di *combine* portati avanti dallo stesso Buffone per le gare del Ravenna con l'Alessandria e con l'Hellas Verona, siano non solo incerte e prive del carattere dell'univocità, ma anche (le uniche, rispetto al complesso) imprecise e non circostanziate, oltre che rimaste prive di riscontro.

In definitiva, diverse valutazioni concorrono nella direzione della necessità di riforma della decisione di primo grado.

Fabbri, come detto, viene chiamato in causa indirettamente solo attraverso alcune intercettazioni telefoniche, nelle quali, tuttavia, mai si afferma che è lo stesso a dare indicazioni sulle *combine*. In tale situazione ritiene la Corte, alla stregua degli ordinari criteri di valutazione del materiale probatorio, che le intercettazioni telefoniche esaminate, atteso il loro contenuto narrativo non univocamente leggibile in senso accusatorio, siano pertanto insufficienti a ritenere raggiunta la prova dell'illecito sportivo contestato al ricorrente.

Quanto alle dichiarazioni di Buffone, sostanzialmente ripetitive di quanto già dall'accusa desunto sulla base dei cenni telefonici sopra riportati, si ritiene che le stesse, sul punto, appaiono incerte e contraddittorie, anche alla luce della già sopra motivata fragilità ed infondatezza delle ragioni per cui, secondo Buffone, Fabbri sarebbe stato a conoscenza o addirittura mandante dei suddetti tentativi di *combine*.

Si aggiunga che in sede istruttoria non è stato acquisito alcun valido elemento che direttamente coinvolge Fabbri. Non vi è alcuna prova che Fabbri abbia in qualche modo assecondato i tentativi di Buffone di predeterminare i risultati delle gare del Ravenna con l'Hellas Verona e con l'Alessandria, né, tantomeno, che si sia attivato per l'attuazione del progetto di *combine*.

Peraltro, occorre anche tenere presente che nei giorni successivi alla gara Ravenna – Spezia del 27.3.2011, ossia subito dopo la gara del Ravenna con l'Alessandria e poco dopo quella con l'Hellas Verona, asserite oggetto di tentata *combine* da parte di Fabbri, la Procura Federale ha aperto un'inchiesta sulla gara a seguito di un esposto dello stesso “Presidente” del Ravenna Calcio, come si evince anche dall'articolo estratto dal quotidiano locale del 02.04.2011 riportato alla pag. 653 della relazione informativa 26.4.2011 della Questura di Cremona alla Procura della Repubblica di Cremona. Ma Fabbri non avrebbe certo avuto interesse a dare il via ad una indagine della Procura federale su possibili tentativi di alterazione delle gare se fosse effettivamente stato a conoscenza o, addirittura, avesse condiviso il “progetto” Buffone volto a combinare varie partite al fine (a suo dire) di risollevarne la situazione finanziaria del Ravenna Calcio.

In ogni caso, per la violazione della disposizione di cui all'art. 7 C.G.S. occorre la messa in opera di atti, non essendo sufficiente la mera ideazione. Orbene, nel caso di specie, non emergono elementi attendibili per ritenere che all'intento (peraltro, come detto, affermato dal solo Buffone), in ipotesi pur ammesso sussistente, abbia fatto seguito una condotta del ricorrente concreta e come tale punibile. Manca, infatti, dimostrazione della sussistenza del requisito univoco del “compimento di atti”, di cui alla lettera della norma e, quindi, applicando al caso di specie i principi generali in materia di illecito sportivo più volte enunciati dalla giurisprudenza sportiva, si deve necessariamente concludere che manca, comunque, la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” che l'illecito abbia superato sia la fase della ideazione, che quella così detta preparatoria.

Difetta, insomma, la prova che Fabbri abbia compiuto atti rilevanti ai fini e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, ossia che abbia posto in essere «*atti diretti ad alterare lo svolgimento o il*

risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica».

In conclusione, questa Corte ritiene che non possa affermarsi raggiunta la prova dell'assunto accusatorio, non essendo emersi elementi probatori sufficienti per ritenere Fabbri responsabile degli illeciti di cui trattasi. Il reclamante deve, pertanto, essere prosciolto dagli addebiti allo stesso contestati.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Gianni Fabbri lo proscioglie dagli addebiti contestati annullando, sul punto, la decisione impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 19 settembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete